

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 settembre 2022


SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 novembre 2021, n. 35.	
Regolamento inerente la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico. (22R00336)	Pag. 1
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	
LEGGE REGIONALE 11 marzo 2022, n. 5.	
Disposizioni in materia di elezioni comunali del 2022. Modifiche alla legge regionale 19/2013. (22R00342)	Pag. 10
LEGGE REGIONALE 6 maggio 2022, n. 6.	
Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini. (22R00343)	Pag. 11
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
LEGGE REGIONALE 28 luglio 2022, n. 8.	
Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2021. (22R00341)	Pag. 13
REGIONE TOSCANA	
LEGGE REGIONALE 26 aprile 2022, n. 12.	
Disposizioni di semplificazione in materia di governo del territorio finalizzate all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC). (22R00337)	Pag. 17
LEGGE REGIONALE 29 aprile 2022, n. 13.	
Disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica. Modifiche alle leggi regionali 27/2012, 65/2014, 77/2017 e 55/2021. (22R00338)	Pag. 19
LEGGE REGIONALE 10 maggio 2022, n. 14.	
Disposizioni in materia di accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche alla l.r. 1/2009. (22R00339)	Pag. 23
LEGGE REGIONALE 24 maggio 2022, n. 15.	
Disciplina dell'oleoturismo e dell'ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003. (22R00340)	Pag. 24
REGIONE SICILIA	
LEGGE 18 marzo 2022, n. 2.	
Disposizioni in materia di edilizia. (22R00344)	Pag. 28
LEGGE REGIONALE 18 marzo 2022, n. 3.	
Istituzione e disciplina del Registro regionale telematico dei Comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22. (22R00345)	Pag. 30
LEGGE 22 marzo 2022, n. 4.	
Norme in materia di riutilizzo delle acque reflue urbane. Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2021, n. 20. (22R00346)	Pag. 32





**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
9 novembre 2021, n. 35.

Regolamento inerente la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico.

(Pubblicato nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 45/Sez. gen. dell'11 novembre 2021)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del
26 ottobre 2021, n. 903.

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico in esecuzione della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, di seguito denominata legge.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Ufficio»: l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari;

b) «tecnico/tecnica responsabile»: il tecnico o la tecnica responsabile preposto/preposta agli impianti a fune ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge;

c) «piccolo comprensorio sciistico»: un comprensorio sciistico con una portata complessiva di norma non superiore a 5.500 persone l'ora; ai fini del calcolo della portata complessiva non si considerano gli impianti di arrampicamento senza una propria pista da sci.

Art. 3.

Caratteristiche dei veicoli

1. Le caratteristiche dei veicoli degli impianti realizzati linee funiviarie di prima categoria di cui all'articolo 4 della legge sono:

a) capienza minima di quattro persone;

b) completa protezione dei viaggiatori dagli agenti atmosferici.

Art. 4.

Domanda e documentazione

1. La domanda volta ad ottenere la concessione va presentata all'ufficio. Nella stessa il/la richiedente la concessione deve impegnarsi a osservare le norme disciplinanti la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico e le prescrizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Mobilità. La domanda va corredata della seguente documentazione:

a) progetto preliminare o definitivo dell'impianto che realizza la linea redatto secondo quanto disposto agli articoli 11 o 12;

b) relazione sulle finalità dell'impianto e sulla categoria richiesta per la linea, con indicazione degli elementi prescritti per la determinazione della stessa, redatta secondo quanto disposto all'articolo 16;

c) copia autenticata dell'atto di costituzione e dello statuto, qualora sia una persona giuridica a presentare la domanda;

d) ricevuta del deposito cauzionale nell'ammontare fissato all'articolo 17;

e) dichiarazione sulla disponibilità dei terreni o elenco dei nominativi e recapiti delle proprietarie e dei proprietari dei terreni non disponibili per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

2. L'Ufficio può chiedere in ogni momento ulteriori chiarimenti, studi ed elaborati tecnici ritenuti necessari per il rilascio della concessione.

3. Esaminata la documentazione, l'Ufficio esprime un parere tecnico sulla costruibilità dell'impianto, che viene notificato alla persona richiedente.

4. La lunghezza massima delle sciovie di cui all'articolo 7, comma 2, della legge è determinata in 60 m, misurati tra il punto di attacco e di distacco.

5. Alla domanda per il cambiamento di categoria di cui all'articolo 10 della legge va allegata la relazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

Art. 5.

Procedimento in caso di concorrenza

1. L'Ufficio informa i titolari della concessione delle linee interessate e gli altri richiedenti delle domande pervenute relative alle concessioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge.

2. Le domande nonché la documentazione allegata restano a disposizione degli interessati presso l'Ufficio per la durata di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, durante i quali possono essere presentate osservazioni o proposte.

3. L'Assessore/Assessora provinciale competente in materia di mobilità, sulla base di un esame comparativo, decide in merito alle domande, pronunciandosi anche sulle osservazioni pervenute.



Art. 6.

Modifica della concessione

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge sono considerate varianti sostanziali alla linea, che rendono necessaria una modifica della concessione:

a) la sostituzione dell'impianto con uno di altra tipologia;

b) lo spostamento, il prolungamento o l'accorciamento dell'impianto, che l'Ufficio, d'intesa con le ripartizioni provinciali competenti in materia di piste da sci e di tutela del paesaggio, ritiene essenziali;

c) l'aumento della portata oraria rispetto a quella indicata nell'atto di concessione nel rispetto del piano di settore impianti di risalita e piste da sci, d'intesa con le ripartizioni provinciali competenti in materia di piste da sci e di tutela del paesaggio, qualora sia richiesta la valutazione dell'impatto ambientale;

d) la trasformazione della forma giuridica della società o la modifica della denominazione sociale;

e) la fusione o l'incorporazione di società;

f) successione giuridica;

g) altri casi particolari ritenuti essenziali a discrezione dell'Ufficio.

2. La domanda di modifica della concessione deve essere corredata della seguente documentazione:

a) progetto funiviario preliminare o definitivo di modifica dell'impianto;

b) relazione giustificativa sulla necessità o sull'opportunità dell'iniziativa proposta;

c) se del caso, dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g);

d) qualora per la realizzazione delle modifiche all'impianto occorra l'ampliamento dei terreni, dichiarazione sulla loro disponibilità o elenco dei nominativi e recapiti delle proprietarie e dei proprietari dei terreni non disponibili per la modifica dell'impianto.

3. I provvedimenti degli organi provinciali di cui all'articolo 7 della legge sono acquisiti d'ufficio da parte dell'Ufficio.

4. L'Ufficio esprime un parere sulla costruibilità tecnica delle varianti e lo notifica alla persona richiedente.

Art. 7.

Rinnovo della concessione

1. Il rinnovo della concessione è disposto dall'Assessore/Assessora provinciale competente in materia di mobilità. Nel relativo provvedimento è stabilita la categoria di appartenenza della linea funiviaria ai sensi dell'articolo 4 della legge ed è fissato il termine per l'adempimento delle condizioni poste per il rinnovo e l'esecuzione delle modifiche proposte. Con lo stesso provvedimento è approvato il disciplinare di rinnovo della concessione.

2. Dodici mesi prima della scadenza della concessione, l'Ufficio ne dà comunicazione alla persona interessata, indicando i documenti da presentare con la domanda per l'eventuale rinnovo della concessione.

3. Il titolare della concessione deve presentare la domanda di rinnovo almeno quattro mesi prima della scadenza della concessione. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) relazione tecnica sullo stato di efficienza dell'impianto, redatta da un ingegnere/una ingegnera con specifica esperienza maturata nel settore e iscrizione all'albo professionale, o dal tecnico/dalla tecnica responsabile. Nella relazione sono indicati gli esiti delle analisi di tutte le parti dell'impianto interessanti la sicurezza, tenuto conto dei controlli e delle verifiche eseguiti periodicamente negli anni precedenti sullo stato di sicurezza e di conservazione;

b) planimetria con le indicazioni di cui all'articolo 16, comma 1;

c) descrizione delle finalità della linea;

d) progetto preliminare o definitivo delle eventuali modifiche da apportare all'impianto;

e) parere di massima favorevole espresso dalla Ripartizione provinciale competente in materia, sulla eventuale pista da sci servita dalla linea di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge, qualora, alla data di presentazione della domanda di rinnovo, il parere agli atti dell'Ufficio abbia una data di rilascio anteriore a dieci anni.

4. L'Ufficio esprime il parere sull'efficienza dell'impianto e sulle modifiche proposte e fissa eventuali prescrizioni.

5. Anche nel caso in cui la domanda di rinnovo del già titolare della concessione venga presentata dopo la scadenza della stessa, si osserva la procedura prevista dal presente articolo.

6. Qualora non sia stato richiesto il rinnovo della concessione o non vengano eseguiti, entro i termini prefissati, i lavori prescritti in base alla relazione tecnica sullo stato di efficienza, l'esercizio rimane sospeso fino al rilascio di nuovo nulla osta e l'Ufficio può disporre la chiusura dell'impianto al pubblico esercizio, anche mediante l'apposizione di sigilli.

Art. 8.

Cessione della linea

1. La cessione delle linee di trasporto funiviario, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, va comunicata all'Ufficio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il Direttore/la Direttrice della Ripartizione provinciale Mobilità può vietare la cessione di impianti di prima categoria in caso di non rispondenza al pubblico interesse.


2. Non è consentita la cessione del solo esercizio della linea.

3. Non si considera cessione la trasformazione o la fusione di società.

Art. 9.

Indennità per la revoca della concessione

1. A prescindere dalle deduzioni previste dall'articolo 13, comma 1, della legge, l'indennità dovuta per la revoca della concessione è calcolata tenendo conto del



costo convenzionale di costruzione dell'impianto come indicato nell'allegato A, determinato secondo le modalità di calcolo in vigore al momento del provvedimento di revoca. Dal costo così stabilito sono detratte le quote accantonate per l'ammortamento dell'impianto previsto in:

a) venti anni per funivie bifune, monofune ad ammortamento automatico dei veicoli, funicolari e impianti assimilabili;

b) quindici anni per funivie monofune ad ammortamento permanente dei veicoli e impianti assimilabili;

c) dieci anni per sciovie, ascensori inclinati e impianti assimilabili.

2. Nell'indennità si tiene conto di eventuali spese riconosciute, sostenute per l'adeguamento, l'ammodernamento o il potenziamento dell'impianto e delle quote afferenti a notevoli movimenti di terreno, parcheggi, piste, impianti per innevamento, linee elettriche di alimentazione, in quanto necessarie per l'esercizio della linea funiviaria.

3. Se la linea relativa alla concessione revocata è attiva, è inoltre dovuto un indennizzo sostitutivo dell'utile cessante per il periodo intercorrente fra il provvedimento di revoca e la scadenza della concessione. Tale indennizzo è calcolato sulla media dei risultati d'esercizio dell'ultimo triennio, sulla base dei prescritti documenti contabili regolarmente tenuti.

Art. 10.

Sistema di linee

1. La domanda di riconoscimento del sistema di linee va presentata all'Ufficio unitamente al piano di massima, la ricevuta della cauzione di cui all'articolo 19, comma 5, della legge e il piano finanziario per la costruzione e l'esercizio dei singoli impianti.

2. I sistemi di linee possono essere riconosciuti su domanda di uno o più richiedenti.

3. Su richiesta delle persone interessate un sistema riconosciuto può essere modificato nella sua composizione.

4. Il riconoscimento del sistema di linee è disposto dall'Assessore/Assessora provinciale competente in materia di mobilità in conformità al parere tecnico dell'Ufficio.

5. Agli effetti dell'articolo 19, comma 2, della legge il collegamento o la relazione di reciproca dipendenza possono essere costituiti anche da itinerari sciistici o turistici, a condizione che sugli itinerari sciistici l'Area funzionale Turismo abbia espresso un parere di massima favorevole.

6. L'insieme di linee può comprendere una o più linee adduttrici alle zone interessate e può attingere traffico da più fonti.

7. Il rilascio delle concessioni per le linee di un sistema va richiesto entro tre anni dalla data del provvedimento di riconoscimento del sistema. L'inutile decorso di tale termine comporta la decadenza della preferenza per l'ottenimento della concessione stessa.

8. Il termine entro cui ciascuna linea deve essere realizzata è indicato nel provvedimento di concessione e non può superare i termini previsti dall'Art. 6 (comma 4, della legge. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione è da intendersi decaduta per legge.

9. Il piano di massima di cui al comma 1 è corredato per ogni linea della documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e j), e di una planimetria generale indicante tutti gli impianti interessati dal sistema di linea.

Art. 11.

Progetto preliminare

1. Il progetto preliminare di cui all'Art. 24 della legge è costituito dai seguenti elaborati tecnici:

a) una relazione tecnica generale relativa alle soluzioni tecniche adottate, contenente la descrizione delle caratteristiche tipologiche, funzionali e relative all'esercizio dell'impianto da realizzare; nella relazione si fa riferimento alla rispondenza alle prescrizioni tecniche speciali relative all'infrastruttura, indicando gli eventuali scostamenti da queste ultime, presentando argomentate giustificazioni con la dimostrazione del rispetto dei requisiti essenziali di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE;

b) planimetria generale della zona interessata dall'impianto, rappresentata in scala adeguata, con il tracciato della linea segnato a tratto rosso;

c) piano quotato delle stazioni con riportate le curve di livello, in scala adeguata, illustrante sia le soluzioni proposte per facilitare il traffico dei viaggiatori in entrata e in uscita, sia i collegamenti con eventuali altri impianti della zona;

d) profilo longitudinale della linea in scala adeguata;

e) calcoli relativi alle configurazioni delle funi e relative verifiche (calcolo di linea);

f) disegni d'insieme quotati delle principali parti dell'impianto, comprese le stazioni e le opere di linea, nelle proiezioni necessarie e nelle scale adatte;

g) dichiarazione redatta, secondo le modalità di cui all'articolo 15, da un esperto iscritto o un'esperta iscritta all'albo dei dottori agronomi e forestali, dalla quale risulta che, ai fini della stabilità delle opere e della sicurezza dell'esercizio, l'area interessata è, secondo ragionevoli previsioni, immune dal pericolo di frane e valanghe per caratteristiche naturali, per effetto di idonee opere di protezione oppure, per il solo caso dell'immunità da valanga, mediante piani di distacco controllato, qualora per motivi oggettivi non sia possibile realizzare o completare tali opere di protezione;

h) descrizione della natura e delle caratteristiche meccaniche del terreno attraversato dall'impianto;

i) analisi e relazione di sicurezza di cui all'articolo 14, qualora si tratti di impianti aventi caratteristiche innovative;

j) descrizione degli eventuali attraversamenti con linee elettriche o telefoniche, strade, fiumi o torrenti, canali, ferrovie, funivie, condotte convoglianti liquidi o gas e simili, nonché delle modifiche da apportare ai medesimi o delle opere interposte fra questi e l'impianto;

k) limitatamente a impianti aerei, funicolari terrestri e ascensori inclinati, il piano di evacuazione delle persone in linea ovvero indicazioni di massima sulle modalità di evacuazione.



2. Il progetto preliminare è firmato dal/dalla richiedente la concessione e da un ingegnere/un'ingegnera con esperienza specifica in materia di impianti a fune e iscrizione all'albo professionale.

Art. 12.

Progetto funiviario definitivo

1. Il progetto funiviario definitivo, di cui all'articolo 24 della legge, che viene esaminato dall'Ufficio ai fini dell'approvazione, deve individuare compiutamente l'opera nelle sue linee generali e negli elementi costitutivi, deve illustrarne le caratteristiche funzionali e le prestazioni in relazione alle esigenze da soddisfare e deve evidenziare tutte le caratteristiche significative per garantire la sicurezza dell'esercizio; a tale fine esso è composto dai seguenti elaborati tecnici:

a) relazione tecnica generale riferita all'intero impianto, che illustra, anche in forma schematica, le caratteristiche principali e che riporta le specifiche costruttive e i limiti di impiego dei suoi elementi costitutivi in relazione alle prestazioni previste. Ove vengano presentate richieste di scostamento dalle norme tecniche specifiche riguardanti l'infrastruttura, ne deve essere dimostrata la relativa necessità con un'apposita relazione;

b) dichiarazione del/della progettista dell'impianto, nella quale lo stesso/la stessa attesta:

1) la propria competenza maturata nel settore dei trasporti con impianti a fune;

2) che il progetto definitivo è redatto nel rispetto dei requisiti essenziali di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/424 e delle norme tecniche specifiche riguardanti l'infrastruttura;

3) che nel progetto è stato controllato il coordinamento e la reciproca compatibilità dei componenti di sicurezza e sottosistemi impiegati nonché il rispetto delle norme antinfortunistiche applicabili nella progettazione dell'intero impianto, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) planimetria generale della zona interessata dall'impianto, in scala adeguata, con il tracciato della linea segnato a tratto rosso e l'indicazione di eventuali altri impianti limitrofi;

d) piano quotato delle stazioni con riportate le curve di livello, in scala adeguata, illustrante sia le soluzioni proposte per facilitare il traffico dei viaggiatori in entrata e in uscita, sia i collegamenti con eventuali altri impianti della zona;

e) due profili longitudinali della linea rilevati sull'asse dell'impianto, uno in scala 1:5.000 e l'altro in scala 1:500 o 1:1000 a seconda delle esigenze illustrative, con indicazione, su quest'ultimo profilo, dell'andamento trasversale del terreno mediante rilievo dei punti situati un metro oltre l'ingombro massimo laterale del veicolo ovvero del bordo esterno della pista di risalita delle sciovie. Per le singole campate va inoltre riportato l'andamento delle funi con le frecce massime e minime delle stesse, atte a determinare sia i franchi minimi che le altezze massime dei veicoli dal suolo o dei traini per

le sciovie; il profilo in scala 1:500 o 1:1000 deve essere completato con le quote riferite al livello del mare e firmato da un ingegnere/un'ingegnera o da un tecnico/una tecnica con abilitazione in materia, che ha effettuato il rilievo, e controfirmato dal/dalla progettista;

f) calcoli relativi alla configurazione delle funi, nelle condizioni di esercizio più sfavorevoli, e relative verifiche (calcolo di linea);

g) disegni d'insieme quotati delle principali parti dell'impianto, comprese le stazioni e le opere di linea nelle proiezioni necessarie e in scala non minore di 1:100 e comunque tale da consentire la chiara individuazione degli elementi costitutivi;

h) dichiarazione redatta, secondo le modalità di cui all'articolo 15, da un esperto iscritto o un'esperta iscritta all'albo dei dottori agronomi e forestali, dalla quale risulti che, ai fini della stabilità delle opere e della sicurezza dell'esercizio, l'area interessata è, secondo ragionevoli previsioni, immune dal pericolo di frane e valanghe per caratteristiche naturali, per effetto di idonee opere di protezione oppure, per il solo caso dell'immunità da valanga, mediante piani di distacco controllato, qualora per motivi oggettivi non sia possibile realizzare o completare tali opere di protezione;

i) relazione geologica e relazione geotecnica, con la dimostrazione, ai sensi della vigente normativa in materia, della stabilità dei terreni interessati dall'impianto e, in particolare, delle fondazioni delle stazioni, dei sostegni e delle altre eventuali opere di linea, rispetto tanto alle azioni trasmesse dall'impianto stesso quanto a quelle derivanti dalla natura e dalla consistenza dei terreni, nonché da eventi di natura geologica o idrogeologica, tenuto conto di eventuali azioni sismiche;

j) descrizione degli eventuali attraversamenti con linee elettriche o telefoniche, strade, fiumi o torrenti, canali, ferrovie, funivie, condotte convoglianti liquidi o gas e simili, nonché delle modifiche da apportare ai medesimi o delle opere interposte fra questi e l'impianto;


k) limitatamente a impianti aerei, funicolari terrestri e ascensori inclinati, il piano di evacuazione delle persone in linea, comprendente la descrizione dei mezzi e l'indicazione dei metodi e dei tempi previsti per lo svolgimento delle operazioni nonché delle organizzazioni che, nell'eventualità, possono fornire aiuto;

l) uno o più fascicoli illustranti in modo compiuto l'intera infrastruttura con i relativi elementi costitutivi in relazione alle caratteristiche costruttive e di funzionamento dell'impianto, nonché i risultati finali dei calcoli, raffrontati con i limiti prescritti dalle specifiche norme tecniche per l'infrastruttura;

m) analisi e relazione di sicurezza di cui all'articolo 14;

n) dichiarazioni di conformità secondo l'allegato IX del regolamento (UE) 2016/424 e copia degli attestati di esame CE e documenti correlati, ai sensi degli allegati da III a VII del regolamento (UE) 2016/424, rilasciati da un organismo notificato;

o) confronto tra le norme adottate nel progetto e quelle in vigore per l'infrastruttura;



p) documentazione relativa alle apparecchiature elettrotecniche, ossia:

- 1) descrizione del sistema di protezione contro i fulmini, con individuazione delle principali misure assunte;
- 2) schemi unifilari e descrizione della distribuzione elettrica di bassa tensione riportanti anche i sistemi di alimentazione a partire dal punto di presa dell'energia;
- 3) relazione sugli impianti di messa a terra elettrica riportante gli schemi dei medesimi;
- 4) descrizione delle misure adottate per assicurare le connessioni di equipotenzialità tra le strutture metalliche dell'impianto e delle funi non isolate con l'impianto di terra medesimo secondo le norme CEI;

q) documentazione riguardante le ditte costruttrici dell'impianto che attestino la competenza e l'esperienza specifica nel settore dei trasporti funiviari.

2. Gli attestati di esame CE dei sottosistemi di cui al comma 1, lettera n), devono essere accompagnati dalla seguente documentazione tecnica:

a) disegni d'insieme dei componenti di sicurezza, compreso l'elenco dei singoli elementi, e dei sottosistemi dell'impianto, compreso l'elenco dei componenti di sicurezza in esso installati, con l'indicazione delle dimensioni principali, e, se collaboranti con altri sottosistemi o con l'infrastruttura, disegni illustranti l'interfacciamento reciproco, compresa l'indicazione di tutti i dispositivi di sicurezza che determinano l'arresto dell'impianto o che danno segnalazione al personale dell'impianto. In particolare va inoltrato quanto segue:

1) schemi funzionali dei circuiti pneumatici o idraulici dei sistemi frenanti, di tensione delle funi e di altri dispositivi con relative descrizioni;

2) schemi funzionali e descrizione dell'impianto elettrico di comando e di controllo;

3) descrizione dell'azionamento di recupero e dell'azionamento di riserva, ove previsto per assicurare la continuità del servizio, ovvero giustificazione della sua omissione in relazione alla specificità del servizio proposto per l'impianto funiviario;

4) istruzioni di funzionamento e per la manutenzione periodica, preventiva, correttiva e ordinaria; tali istruzioni possono essere presentate unitamente al manuale d'uso e manutenzione in occasione del collaudo funzionale di cui all'articolo 25 della legge;

5) documentazione tecnica comprendente le condizioni e le eventuali limitazioni di esercizio con le istruzioni per la messa in servizio dell'impianto.

3. Nel caso di elementi innovativi o di unico esemplare, in caso di modifiche e aggiornamenti in corso di elementi già certificati oppure quando la valutazione di conformità di un componente di sicurezza o di un sottosistema è in corso presso un organismo notificato, possono essere presentate - in luogo della dichiarazione di conformità - le richieste di valutazione avanzate allo stesso organismo, comprensive della documentazione di cui al comma 2, lettera a), ad eccezione delle istruzioni di cui al relativo punto 4); in tal caso la documentazione di cui al comma 1, lettera n) può essere presentata al più tardi in occasione del collaudo funzionale di cui all'articolo 25 della legge.

4. Qualora impianti esistenti subiscano modifiche che secondo l'articolo 43, comma 3, della legge non sono sottoposte al capo II, il progetto definitivo deve essere composto almeno dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnica circa le modifiche da apportare;
- b) calcoli di verifica e disegni delle modifiche alle parti meccaniche e all'infrastruttura;
- c) descrizione e schemi funzionali dei circuiti elettrici nel caso di modifiche ai dispositivi elettrici;
- d) confronto tra le disposizioni di sicurezza adottate nel progetto e quelle previste dalla normativa in vigore.

5. Il progetto funiviario definitivo deve essere firmato dal/dalla progettista generale dell'impianto, dal titolare della concessione e dal costruttore dell'impianto. Il progettista generale è un ingegnere o un'ingegnera con esperienza specifica maturata in materia di impianti a fune e iscrizione all'albo professionale.

Art. 13.

Progetto funiviario esecutivo

1. Il progetto funiviario esecutivo di cui all'art. 24 della legge che viene depositato presso l'Ufficio deve comprendere, oltre a quanto previsto per il progetto definitivo, quanto segue:

a) gli elaborati necessari per l'effettiva realizzazione delle infrastrutture, i calcoli di verifica dimensionale di tutte le strutture e i disegni di insieme e di dettaglio;


b) la documentazione relativa alle istruzioni per la manutenzione periodica preventiva o correttiva, specificando in particolare, per ogni organo meccanico, apparecchiatura o dispositivo, se le relative operazioni possono essere effettuate in opera ovvero previo smontaggio in officina.

2. Per i componenti di sicurezza e i sottosistemi si può fare rinvio alla documentazione tecnica di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), numero 4). Tale documentazione deve essere completata con le istruzioni per le necessarie tarature nel caso di interventi di riparazione, di controllo e di manutenzione riguardanti l'infrastruttura, i sottosistemi e i componenti di sicurezza. Copia delle istruzioni va consegnata all'Ufficio e al titolare della concessione dell'impianto al più tardi in occasione del collaudo funzionale di cui all'articolo 25 della legge.

3. Il progetto funiviario esecutivo deve essere firmato dal/dalla progettista generale dell'impianto, dal titolare della concessione e dal costruttore.

4. Qualora siano previste caratteristiche innovative, il progetto funiviario esecutivo va presentato unitamente al progetto definitivo.

5. In caso di più ditte costruttrici e più progettisti dell'impianto, vanno comunicati la ditta responsabile della installazione dell'infrastruttura, dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi nonché il/la progettista generale dell'impianto, che è responsabile del coordinamento e della reciproca compatibilità dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi nonché del coordinamento e della compatibilità di questi con l'infrastruttura.



Art. 14.

Analisi e relazione di sicurezza

1. L'analisi di sicurezza e la relazione di sicurezza sono redatte in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 424/2016.

2. Possono essere presentate più analisi di sicurezza riferite alle varie parti specialistiche dell'impianto, che sono redatte dai singoli progettisti o progettiste specialisti.

3. L'analisi di sicurezza dell'impianto, secondo l'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/424, è utilizzata per identificare i rischi e la loro quantificazione (sulla base di metodi di analisi riconosciuti, dell'esperienza, degli elenchi dei rischi contenuti nelle norme EN e dei requisiti essenziali del regolamento (UE) 2016/424) e per individuare i componenti, i dispositivi, le funzioni di sicurezza o altre soluzioni scelte dal/dalla progettista generale per mitigare o eliminare i predetti rischi.

4. L'analisi di sicurezza riguarda l'infrastruttura, l'interfaccia fra sottosistemi e infrastruttura e fra i diversi sottosistemi e le influenze nonché le azioni sviluppate o sviluppabili dall'ambiente circostante, dallo specifico sito di insediamento e dalle aree adiacenti all'impianto e deve tener conto almeno dei seguenti eventi esterni, che possono ostacolare, limitare o impedire l'esercizio dell'impianto:

a) valanghe, frane, caduta sassi, alluvioni, caduta di alberi e simili;

b) situazione geologica e geotecnica dell'intero tracciato e natura del relativo terreno;

c) incendio;

d) attraversamenti e parallelismi con edifici, linee elettriche o telefoniche, strade, fiumi o torrenti, canali, ferrovie, funivie, condotte convoglianti liquidi o gas e simili;

e) eventi meteorologici, come vento, ghiaccio, neve, nebbia, temporali, calore, freddo e simili;

f) terremoto;

g) fulmini;

h) ostacolo alla navigazione aerea.

5. Sulla base dell'analisi di sicurezza è redatta la relazione di sicurezza, nella quale sono indicate le misure idonee ad affrontare i rischi individuati e l'elenco dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi utilizzati nell'impianto.

6. Ai sensi dell'Art. 46, comma 3, della legge la relazione di sicurezza è elaborata e firmata da un/una professionista con esperienza maturata nel settore funiviario e con abilitazione alla progettazione di impianti a fune, che verifica sul posto tutti gli aspetti rilevanti ai fini della sicurezza inerenti il sistema dell'impianto e l'ambiente nell'ambito della progettazione, dell'esecuzione e della messa in servizio.

7. La relazione di sicurezza è sottoscritta anche dal/dalla legale rappresentante della ditta costruttrice responsabile dell'installazione dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi.

8. Qualora per l'infrastruttura siano previsti scostamenti dalle norme tecniche specifiche, l'analisi di sicurezza e la relazione di sicurezza devono dimostrare, mediante

una dettagliata analisi, che vengono rispettati i requisiti essenziali di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/424.

9. L'analisi di sicurezza e la relazione di sicurezza sono consegnate al direttore/alla direttrice dei lavori prima dell'inizio dei lavori.

Art. 15.

Assenza di pericolo da frane e valanghe

1. Nel redigere le dichiarazioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g), e all'articolo 12, comma 1, lettera h) si deve tener conto, oltre che degli elementi morfologici, anche dei dati cronologici e statistici concernenti gli eventi franosi o valanghivi che hanno interessato la zona. Tale dichiarazione è accompagnata da una planimetria generale della zona, firmata dall'esperto/esperta, preferibilmente in scala 1:10.000 e comunque non inferiore a 1:25.000, in cui è segnato il tracciato della linea.

2. La costruzione degli impianti può essere subordinata alla realizzazione di eventuali opere protettive, la cui efficienza deve essere mantenuta nel tempo.

3. La sicurezza dell'esercizio è garantita, se, in caso di arresto prolungato dell'impianto, è possibile in ogni momento compiere le operazioni di evacuazione dei viaggiatori secondo quanto previsto nel relativo piano di evacuazione.

4. Se entro un anno dalla realizzazione dell'impianto, per motivi oggettivi, non si possono ultimare le opere protettive di cui al comma 2, l'Assessore/l'Assessora provinciale competente in materia di mobilità richiede una corrispondente valutazione alla commissione valanghe territorialmente competente di cui alla legge provinciale 15 maggio 2013, n. 7.

Art. 16.

Relazione sulle finalità dell'impianto

1. La relazione sulle finalità dell'impianto di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), consiste in una descrizione delle finalità dell'impianto e in un'analisi sull'origine del traffico prevedibile. Alla stessa è allegata una planimetria, in scala adeguata, con indicate la linea funiviaria proposta e le eventuali linee già esistenti o previste in zona, nonché le piste da sci servite da tali linee e gli eventuali itinerari sciistici o turistici di collegamento tra queste.


Art. 17.

Ammontare del deposito cauzionale

1. La misura del deposito cauzionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), è pari a:

a) 6.000,00 euro per linee da realizzare con funivie bifune a va e vieni, funicolari terrestri, funivie bi- e monofune ad ammortamento automatico dei veicoli, nonché impianti assimilabili;

b) 2.400,00 euro per linee da realizzare con impianti funiviari monofune ad attacchi fissi e impianti assimilabili;



c) 1.000,00 euro per linee da realizzare con impianti, quali sciovie, slittinovie e ascensori inclinati nonché impianti assimilabili, con una lunghezza sviluppata inferiore a 500 m e 1.500,00 euro per linee di lunghezza superiore.

Art. 18.

Domanda di collaudo

1. La domanda di collaudo deve essere corredata della seguente documentazione:

a) dichiarazione della ditta costruttrice riguardante le caratteristiche dei materiali impiegati e le saldature effettuate da personale specializzato sull'infrastruttura dell'impianto e, in particolare, sulle relative strutture aventi particolare importanza ai fini della sicurezza, nonché la completa ultimazione dell'opera a regola d'arte;

b) ricevuta comprovante l'avvenuto versamento a favore del bilancio provinciale, a titolo di acconto, pari all'80% dell'importo preventivato per onorari e rimborsi di cui all'articolo 20, comma 3, ai collaudatori, salvo conguaglio;

c) su richiesta dell'Ufficio, certificati di origine dei materiali impiegati, ad esclusione di quelli utilizzati per opere oggetto di collaudo statico o per componenti certificati secondo il regolamento (UE) 2016/424;

d) su richiesta dell'Ufficio, certificati delle prove e verifiche effettuate o da effettuare sull'impianto;

e) verbali relativi all'esame magnetoinduttivo delle funi;

f) dichiarazioni di conformità sull'avvenuta installazione a regola d'arte degli impianti e relativa verifica, nei casi previsti;

g) certificazione sull'avvenuto deposito presso l'ente competente del certificato di collaudo statico per le opere in cemento armato normale e precompresso, nonché per le costruzioni in acciaio, eseguito a cura dell'ingegnere nominato/dell'ingegnera nominata dal titolare della concessione;

h) convenzione con le organizzazioni coinvolte nell'evacuazione delle persone in linea;

i) dichiarazione, firmata dal/dalla progettista generale dell'impianto e dal costruttore dell'impianto, attestante che i sottosistemi e i componenti di sicurezza impiegati sono compatibili sia reciprocamente sia con l'infrastruttura del relativo impianto;

j) dichiarazioni di conformità dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi nonché attestati di esame CE di cui all'articolo 12, comma 1, lettera n), e comma 3, se non già presentate con il progetto definitivo;

k) ogni altro documento ritenuto necessario dell'Ufficio per l'espletamento del collaudo di cui all'articolo 25, comma 5, della legge.

2. Nella domanda di collaudo, il direttore/la direttrice dei lavori indica le eventuali lievi, giustificate varianti introdotte nel corso dei lavori e attesta di aver eseguito personalmente tutte le prove di funzionamento e di carico atte a verificare il regolare funzionamento dell'impianto ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio. Nella domanda sono altresì indicate le ore di preesercizio effettuate.

3. Le modalità di collaudo di cui all'articolo 25, comma 5, della legge in linea di massima sono:

a) esame della documentazione tecnica riguardante l'opera;

b) accertamento della corrispondenza dell'opera alle caratteristiche principali del progetto;

c) accertamento che dalle verifiche e prove di carico e di funzionamento effettuate nel corso della visita, i cui risultati sono riportati nel modello di relazione di collaudo predisposto dall'Ufficio, non sono emerse sostanziali discordanze rispetto a quanto dichiarato dalla direzione lavori.

Art. 19.

Tariffe, orari, assicurazioni

1. Per gli impianti di prima categoria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge l'Assessore/Assessoria competente in materia di mobilità può approvare criteri uniformi per la determinazione della tariffa massima applicabile per la corsa singola di ogni impianto, ad eccezione delle linee funiviarie di cui all'articolo 15, comma 2, della legge.

2. Le dimensioni minime delle tabelle da esporre per le comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 3, della legge sono indicate nell'allegato B.

3. Su richiesta dell'Ufficio, il titolare della concessione deve dimostrare la copertura assicurativa dei rischi connessi con l'esercizio della linea di trasporto funiviario in servizio pubblico. I limiti della garanzia assicurativa non devono essere inferiori ai minimi indicati nell'allegato C.


4. Il trasporto dei viaggiatori va eseguito secondo l'ordine delle richieste. È vietato accordare precedenza, fatta eccezione per il personale addetto alla manutenzione o alla sorveglianza degli impianti e piste, per le funzionarie e i funzionari incaricati della vigilanza, per le persone incaricate dell'evacuazione nell'espletamento delle loro funzioni e, previo accordo con il titolare della concessione, per singole persone che si servono dell'impianto per motivi di lavoro.

Art. 20.

Oneri di sorveglianza e di collaudo

1. La misura del contributo annuo per le spese di sorveglianza è indicata nell'allegato D. Tale contributo va versato annualmente, su richiesta dell'Ufficio provinciale Entrate, a partire dall'anno successivo alla data di rilascio della concessione, della sua modifica o del suo rinnovo. L'intera quota annua è dovuta anche per l'anno in cui scade la concessione.

2. L'onorario spettante ai collaudatori è indicato nella tariffa di cui all'allegato E. Qualora il collaudo statico delle opere in cemento armato normale e precompresso e delle strutture metalliche sia eseguito da una libera professionista/un libero professionista su incarico del titolare della concessione, l'importo delle opere su cui va calcolato percentualmente l'onorario è determinato nell'80 per cento del costo convenzionale dell'impianto (P+P³), come determinato nell'allegato A. Per i di-



pendenti provinciali l'onorario di collaudo è integrato nell'indennità libero-professionale, salvo che essi siano chiamati a far parte della Commissione di collaudo in qualità di componenti della Commissione per le funicolari aeree e terrestri presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Oltre all'onorario, ai componenti e al segretario/alla segretaria della commissione di collaudo sono corrisposti, se spettanti, il compenso per le ore di lavoro straordinario prestate, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio nonché l'indennità di missione. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni tali emolumenti sono liquidati secondo la normativa vigente per l'ente di appartenenza.

4. Su richiesta dell'Ufficio, il titolare della concessione effettua il versamento a saldo a favore del bilancio provinciale.

Art. 21.

Regolamento di esercizio

1. L'esercizio dell'impianto si svolge secondo le modalità determinate nel regolamento di esercizio, approvato dall'Ufficio, su proposta del tecnico/della tecnica responsabile e del titolare della concessione. Il regolamento di esercizio è redatto secondo schemi predisposti dall'Ufficio per i singoli tipi di impianto. Vanno osservate anche le disposizioni riportate nei regolamenti tecnici, nonché le altre eventuali prescrizioni atte a garantire la sicurezza e regolarità del pubblico esercizio, in quanto applicabili.

2. Il regolamento di esercizio deve contenere prescrizioni riguardanti il personale, quali l'ordinamento, le mansioni, gli obblighi nonché il comportamento in servizio, e il trasporto, con particolare riguardo alle modalità di effettuazione dell'esercizio e alla manutenzione dell'impianto nonché il comportamento dei viaggiatori e il trasporto di cose, con particolare riguardo agli obblighi, ai divieti e alle relative sanzioni. Il personale di servizio deve essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel regolamento di esercizio.

3. Il testo delle disposizioni per i viaggiatori è esposto in luogo ben visibile al pubblico nelle stazioni di partenza. Le disposizioni per i viaggiatori possono essere esposte in forma sintetica. Le disposizioni complete devono essere disponibili in forma cartacea presso le stazioni di partenza o presso luoghi facilmente raggiungibili nel comprensorio. I trasgressori, la cui inosservanza può arrecare serio pregiudizio all'incolumità dei viaggiatori, devono essere deferiti all'autorità giudiziaria dagli agenti responsabili dell'esercizio, qualora il fatto integri una delle ipotesi di reato, previsto dagli articoli 432 e 650 del codice penale.

4. Il tecnico/La tecnica responsabile deve comunicare tempestivamente all'Ufficio qualsiasi incidente o causa che abbia turbato o turbi la regolarità e la sicurezza del pubblico esercizio.

Art. 22.

Sorveglianza sugli impianti

1. L'Ufficio può disporre, oltre alle ispezioni e verifiche funzionali di cui all'articolo 27 della legge, accertamenti e controlli in esercizio atti a verificare l'ottemperanza alle norme tecniche e di esercizio e alle condizioni poste nell'atto di concessione, nonché l'esatta applicazione degli orari prestabiliti e le modalità di esercizio.

2. Qualora il titolare della concessione diffidato per tre volte da parte dell'Ufficio, non ottemperi alle prescrizioni impartite a seguito degli accertamenti di cui al comma 1, o in presenza di fatti tali da pregiudicare la sicurezza dell'impianto, l'Ufficio può disporre la chiusura dell'impianto al pubblico esercizio anche mediante l'apposizione di sigilli.

3. I risultati delle ispezioni e verifiche di cui all'art. 27, comma 1, della legge sono annotati nell'apposito libro di sorveglianza, tenuto a cura dell'ufficio.

4. Presso l'impianto è tenuto il libro giornale predisposto su modello dell'Ufficio o approvato dallo stesso, nel quale sono registrate tutte le annotazioni relative alle verifiche e prove periodiche e all'esercizio. Tale libro è a disposizione dell'Ufficio.

5. I risultati delle ispezioni, delle verifiche e prove annuali, di riapertura dell'esercizio e di quelle straordinarie, effettuate dal tecnico/dalla tecnica responsabile, sono riportati in un verbale redatto dallo stesso/dalla stessa e depositato presso l'impianto. I risultati sono comunicati all'Ufficio, eventualmente in forma riassuntiva.


Art. 23.

Revisioni quinquennali degli impianti

1. Gli impianti sono sottoposti ogni cinque anni a revisione, sottoponendo a controlli non distruttivi da parte di personale qualificato gli elementi costruttivi, gli organi meccanici e le relative giunzioni saldate, contro la cui rottura non esistono efficaci accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori e del personale. Va altresì verificata la buona conservazione di tutti gli azionamenti esistenti, compresi i circuiti elettrici di comando, di sicurezza e di telecomunicazione, nonché dei diversi meccanismi e delle apparecchiature, in particolare quelli riguardanti la frenatura.

2. Le ditte costruttrici delle apparecchiature meccaniche e degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, o, qualora le stesse non fossero più esistenti, il tecnico/la tecnica responsabile, con l'assistenza di una persona esperta qualificata di terzo livello ai sensi della norma UNI EN ISO 9712, individuano tutte le parti dell'impianto da sottoporre a controlli specifici, indicando la difettosità ammissibile e le modalità delle prove.

3. Vanno sottoposte a prove non distruttive strumentali tutte le morse, le sospensioni dei veicoli e i relativi attacchi, fermo restando l'obbligo di ottemperare a quanto previsto nel manuale d'uso e di manutenzione e nel regolamento di esercizio, rispettando le periodicità ivi contemplate.



3/bis. Il tecnico/La tecnica responsabile dispone ogni altro accertamento che ritenga necessario per garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

4. Effettuata la revisione quinquennale, il tecnico/la tecnica responsabile invia all'Ufficio una relazione finale, indicando l'esito delle verifiche e prove effettuate.

Art. 24.

Revisioni generali degli impianti

1. Gli impianti sono sottoposti a revisione generale nei termini di seguito indicati, decorrenti dalla data della prima messa in esercizio dell'impianto o dalla data di collaudo a seguito dell'ultima revisione generale:

a) funivie bifune a va e vieni e funicolari terrestri: ogni venti anni; successivamente, ogni dieci anni dalla data di collaudo a seguito della terza revisione generale;

b) funivie bifune e monofune ad ammorsamento temporaneo dei veicoli: venti anni dalla data della prima messa in esercizio dell'impianto; ogni dieci anni dalla data di collaudo a seguito dell'ultima revisione generale;

c) funivie monofune ad ammorsamento permanente dei veicoli: venti anni dalla data della prima messa in esercizio dell'impianto; quindici anni dalla data di collaudo a seguito della prima revisione generale; successivamente, ogni dieci anni dalla data di collaudo a seguito dell'ultima revisione generale;

d) sciovie: quindici anni dalla data della prima messa in esercizio dell'impianto e dalla data di collaudo a seguito della prima revisione generale; successivamente, ogni dieci anni dalla data di collaudo a seguito dell'ultima revisione generale;

e) ascensori inclinati e impianti assimilabili: ogni dieci anni;

f) impianti realizzati secondo la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone o il regolamento (UE) 2016/424 per il trasporto di persone: ogni venti anni.

2. Per gli impianti che costituiscono un collegamento con altri impianti in esercizio, la revisione generale va completata prima dell'inizio dell'esercizio stagionale, entro il quale scade la revisione generale medesima.

3. Ai fini dell'approvazione della revisione generale dell'impianto da parte dell'Ufficio, il concessionario titolare della concessione, sei mesi prima della data in cui deve essere effettuata la revisione generale, presenta una relazione particolareggiata sui controlli e sui lavori di revisione previsti, atti a consentire il proseguimento dell'esercizio per un ulteriore periodo di tempo, tenuto conto anche dell'età dei componenti dell'impianto eventualmente già sostituiti o controllati in precedenza. In casi giustificati, su istanza del titolare della concessione, detto periodo potrà essere inferiore rispetto a quanto previsto al comma 1. La relazione, firmata da un ingegnere o un'ingegnera con esperienza specifica maturata nel settore e iscrizione all'albo professionale, o dal tecnico/dalla tecnica responsabile, tiene conto dei controlli, delle verifiche e delle prove da effettuare almeno sulle parti dell'impianto

indicate di seguito, anche con riferimento alle istruzioni di manutenzione fornite dalle ditte costruttrici:

a) opere civili delle stazioni e della linea;

b) tutte le apparecchiature meccaniche, compresi i veicoli, di norma, previo relativo smontaggio;

c) elementi costruttivi, organi meccanici e relative giunzioni saldate di cui all'art. 23, comma 1;

d) tutti gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici con relativi cablaggi e collegamenti di messa a terra.

4. Sulla base dell'esito dei controlli di cui al comma 3 sono adottati tutti i provvedimenti necessari a garantire un ulteriore periodo di esercizio in sicurezza, da effettuarsi preferibilmente a cura della ditta costruttrice oppure a cura di ditte di capacità riconosciuta.

5. Terminata la revisione generale, il direttore/la direttrice dei lavori ovvero il tecnico/la tecnica responsabile, qualora non sia prevista la persona incaricata della direzione lavori, redige una relazione sui lavori e sui controlli effettuati, indicando i relativi esiti. Tale relazione è integrata da una dichiarazione dello stesso/della stessa, dalla quale risulti che è garantito, per un ulteriore periodo di tempo, il pubblico esercizio in piena efficienza e sicurezza. L'ufficio, effettuato con esito positivo l'esame della relazione di revisione, emette, se necessario, un provvedimento di proroga dell'esercizio pubblico, in attesa del collaudo funzionale di cui all'articolo 25 della legge.

Art. 25.

Identificabilità del personale

1. Il personale addetto all'esercizio dell'impianto, che è preposto al contatto diretto con il pubblico, deve essere facilmente riconoscibile tramite abiti di servizio, un contrassegno distintivo di riconoscimento riprodotto in conformità all'allegato F in scala 3:1 o quanto a tale scopo necessario.

Art. 26.


Contratti di servizio

1. Il presente articolo definisce, ai sensi dell'articolo 15/bis della legge, i requisiti minimi per la conclusione di contratti di servizio tra i Comuni e i titolari di concessioni di impianti di risalita di paese e impianti a fune di piccoli comprensori sciistici.

2. Con la sottoscrizione del contratto di servizio il titolare della concessione si impegna a garantire:

a) la prestazione del servizio almeno nel periodo compreso fra l'inizio delle festività natalizie e la conclusione delle vacanze scolastiche di Carnevale, purché le condizioni nevose e meteorologiche consentano l'esercizio in sicurezza;

b) i seguenti orari minimi di apertura, purché il manovale nevoso e le condizioni meteorologiche consentano l'esercizio in sicurezza: almeno sei ore al giorno durante le domeniche e i giorni festivi e, mediamente, almeno quattro pomeriggi feriali alla settimana per una durata minima di tre ore;



c) tariffe agevolate sui biglietti giornalieri e stagionali per bambini, giovani, famiglie e anziani; il prezzo del biglietto giornaliero per adulti deve essere di almeno il 20 per cento inferiore a quello applicato dal consorzio tariffario di appartenenza o, in mancanza, dal comprensorio sciistico più vicino non rientrante nella categoria dei piccoli comprensori sciistici.

3. Il contratto di servizio può riguardare anche solo singoli impianti di piccoli comprensori sciistici.

4. Con la sottoscrizione del contratto di servizio il Comune si impegna a corrispondere un indennizzo adeguato, che viene determinato anche tenuto conto dell'eventuale impegno assunto dal titolare della concessione a:

a) predisporre e mettere a disposizione ulteriori infrastrutture per gli sport invernali;

b) garantire lo sgombero e la messa a disposizione di parcheggi;

c) garantire l'accessibilità agli impianti mediante itinerari sciistici e servizi navetta.

Art. 27.

Elenco degli impianti di risalita di paese e degli impianti a fune dei piccoli comprensori sciistici

1. Ai sensi dell'articolo 15/bis della legge, nell'allegato G del presente regolamento è riportato l'elenco degli impianti di risalita di paese e degli impianti a fune dei piccoli comprensori sciistici.

2. Se un piccolo comprensorio sciistico di cui all'allegato G viene collegato mediante impianto a fune con un altro comprensorio sciistico con superamento della portata complessiva di cui all'Art. 2, comma 1, lettera c), esso rimane inserito nell'elenco per un periodo transitorio di tre stagioni invernali.

3. L'elenco di cui all'allegato G è modificato con delibera della Giunta provinciale.

Art. 28.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 29.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 9 novembre 2021

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

22R00336

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2022, n. 5.

Disposizioni in materia di elezioni comunali del 2022. Modifiche alla legge regionale 19/2013.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. S06 del 15 marzo 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

(*Omissis*)

Art. 1.

Disposizioni in materia di elezioni comunali del 2022

1. Alle elezioni comunali del 2022 si applicano le disposizioni adottate dallo Stato in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di:

a) durata della votazione;

b) protocolli sanitari e di sicurezza, nonché altre disposizioni per garantire il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori affetti da COVID-19 o sottoposti alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario, o comunque a ogni altra misura restrittiva sanitaria correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Nell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'art. 28, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale n. 28/2007 in materia di elezioni regionali), il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle candidature è ridotto a un terzo.

3. Nell'anno 2022, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e dei referendum abrogativi nazionali, trova applicazione, relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, la normativa statale che disciplina la contemporaneità.


Art. 2.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 19/2013

1. L'art. 6 della legge regionale n. 19/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Autenticazioni*). — 1. Per le autenticazioni previste nell'ambito del procedimento elettorale disciplinato dalla presente legge trova applicazione l'art. 5, commi 2, 3 e 4, della legge regionale n. 28/2007.

2. Sono competenti a effettuare le autenticazioni previste dalla presente legge i soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).».



Art. 3.

Modifica all'art. 28 della legge regionale n. 19/2013

1. La lettera *h* del comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 19/2013 è abrogata.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 11 marzo 2022

FEDRIGA

(Omissis).

22R00342

LEGGE REGIONALE 6 maggio 2022, n. 6.

Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. S08 dell'11 maggio 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

Capo I

PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1.

Principi

1. La regione attua, promuove e sostiene attività dirette a diffondere, tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta, valorizzare il patrimonio storico, culturale della memoria di eventi, tra i quali: la Grande guerra e il terremoto in Friuli-Venezia Giulia del 1976.

2. La regione, per attuare i principi di cui al comma 1, attraverso le attività svolte dalle sezioni territoriali dell'Associazione nazionale alpini (ANA) del Friuli-Venezia Giulia, promuove anche azioni volte a diffondere, con mezzi idonei, la conoscenza dei tragici eventi, presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado, in modo da garantire la conoscenza dei valori della democrazia e unità nazionale sanciti dalla Costituzione, favorendo una maggiore conoscenza delle radici storiche e culturali del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

Finalità

1. La regione riconosce la solidarietà e il sacrificio degli Alpini al fine di:

a) promuovere le numerose attività di aiuto, di supporto e di volontariato che da sempre ne caratterizzano l'operato;

b) promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell'ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni;

c) diffonderne i valori storici, sociali e culturali, soprattutto tra le generazioni più giovani e in età scolastica.

2. La regione riconosce il ruolo dell'ANA e delle sue sezioni territoriali in tema di conservazione e valorizzazione del territorio montano, in particolare nella realizzazione, anche in coordinamento con il Club alpino italiano (CAI), di interventi di recupero o miglioramento dei rifugi e bivacchi, dei percorsi della rete escursionistica regionale e dei sentieri correlati alla memoria del corpo degli alpini e della Grande guerra, finalizzati anche alla fruizione pubblica, sociale e ricreativa degli stessi.

3. Ai fini della presente legge, in sede di rilascio o rinnovo delle concessioni, la Regione, gli enti del sistema regionale e gli enti locali considerano il ruolo e le attività svolte dalle sezioni territoriali dell'ANA del Friuli-Venezia Giulia in materia di valorizzazione e conservazione a beneficio della realtà sociale, economica e culturale del territorio.

Capo II


AZIONI DI PROMOZIONE E INTERVENTI DI SOSTEGNO

Art. 3.

Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini

1. La regione istituisce la «Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini», da celebrare il 20 maggio di ogni anno o la prima domenica successiva, in ricordo della prima riunione organizzativa degli Alpini per la ricostruzione del Friuli terremotato nel 1976.

2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, la Giunta regionale e il Consiglio regionale promuovono iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui temi oggetto della presente legge, in collaborazione con le sezioni territoriali dell'ANA del Friuli-Venezia Giulia.



Art. 4.

Divulgazione della cultura della solidarietà per le nuove generazioni

1. La regione promuove, nelle scuole di ogni ordine e grado, la divulgazione della cultura della solidarietà per le nuove generazioni, nonché tutte le attività di volontariato delle sezioni territoriali dell'ANA del Friuli-Venezia Giulia, finalizzate al sostegno delle fasce sociali più fragili e a favore della comunità.

2. Ai fini del comma 1, la regione può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 40-bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), per l'arricchimento dell'offerta formativa degli istituti scolastici, sulle seguenti tematiche:

- a) principi fondamentali della Repubblica;
- b) cultura e valorizzazione del territorio montano;
- c) storia della Grande guerra, del terremoto del 1976 e gesta del corpo regionale degli Alpini;
- d) attività di volontariato e cultura della solidarietà.

3. Ai fini del presente articolo, la regione sostiene i collegamenti tra le istituzioni scolastiche e l'ANA attraverso Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, secondo le modalità previste dall'art. 30 della legge regionale n. 13/2018.

Art. 5.

Azioni a favore della protezione civile e opere di volontariato

1. La regione sostiene le attività legate ai campi scuola, alla protezione civile e al soccorso alpino organizzati dalle sezioni territoriali dell'ANA del Friuli-Venezia Giulia e per tali finalità incentiva:

- a) l'organizzazione di corsi di formazione e di addestramento;
- b) l'acquisizione della dotazione strumentale necessaria, con particolare attenzione agli interventi di tutela dell'ambiente e di salvaguardia del territorio;
- c) nonché le opere di volontariato a favore della collettività di cui all'art. 29 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), sensibilizzando altresì gli studenti e la cittadinanza riguardo all'importanza della partecipazione a tali attività.

2. La giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, determina con proprio provvedimento criteri e modalità per l'erogazione degli interventi previsti dal presente articolo.

3. La regione favorisce esperienze formative e di volontariato presso le sezioni e i gruppi territoriali dell'ANA del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 6.

Diffusione delle tradizioni legate agli Alpini

1. La regione incentiva lo studio della cultura letteraria, storica e musicale legata al Corpo degli alpini e all'ANA, anche attraverso la promozione di viaggi di istruzione nei luoghi interessati da eventi culturali legati agli Alpini e l'organizzazione di seminari informativi culturali aperti alla collettività.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può procedere, altresì, all'approvazione di un apposito bando per l'istituzione di una o più borse di studio o di premi a favore di studenti del Friuli-Venezia Giulia, che producano studi ed elaborati inerenti all'attività storica e attuale del Corpo degli alpini nell'Esercito italiano e dell'ANA.

3. Gli oneri derivanti dalle finalità previste dal comma 2 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.

Art. 7.

Programmazione degli interventi

1. La giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, nonché le sezioni territoriali dell'ANA del Friuli-Venezia Giulia, predispose il programma delle azioni e degli obiettivi previsti dalla presente legge da perseguirsi a livello territoriale stabilendo contributi per:

- a) raduni regionali, provinciali e locali di particolare rilievo;
- b) organizzazione di cerimonie, manifestazioni, mostre, convegni e pubblicazioni per celebrare date rilevanti della storia del Friuli-Venezia Giulia, delle nostre forze armate, delle forze di polizia nazionale e locale, nonché della storia della Patria;
- c) cooperazione con le istituzioni locali al fine di realizzare progetti sociali e di pubblica utilità.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie


1. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - titolo n. i (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

2. Per le finalità di cui all'art. 5, comma 2, e all'art. 7 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

3. Per le finalità di cui all'art. 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 2 e 3 si provvede mediante prelievo di pari importo, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

5. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,



a norma degli articoli 1 e 2 della legge maggio 2008, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

6. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 6, si provvede ai sensi dell'art. 48, comma 3 e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'art. 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Trieste, addì 6 maggio 2022

FEDRIGA

(*Omissis*)

22R00343

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2022, n. 8.

Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2021.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 232 del 29 luglio 2022*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Approvazione del rendiconto generale

1. È approvato il rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2021, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2.

Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2021

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2021 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal Rendiconto generale del bilancio in euro 14.406.835.240,26, di cui euro 12.779.711.792,47 sono state riscosse e versate ed euro 1.627.123.447,79 sono rimaste da riscuotere.

Art. 3.

Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2021

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2021, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal Rendiconto generale del bilancio in euro 14.165.341.062,83 di cui euro 12.289.037.085,29 sono stati pagati ed euro 1.876.303.977,54 sono rimasti da pagare.

Art. 4.

Residui attivi degli esercizi finanziari 2020 e precedenti

1. I residui attivi degli esercizi 2020 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio 2021, risultano stabiliti dal Rendiconto generale del bilancio in:

	euro 3.622.797.253,10
dei quali nell'esercizio 2021 sono stati riscossi e versati	euro 1.754.723.483,14
e sono rimasti da riscuotere	euro 1.868.073.769,96

Art. 5.

Residui passivi degli esercizi finanziari 2020 e precedenti

1. I residui passivi degli esercizi 2020 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

	euro 3.797.698.046,35
dei quali nell'esercizio 2021 sono stati pagati	euro 2.006.748.176,14
e sono rimasti da pagare	euro 1.790.949.870,21

Art. 6.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 risultano stabiliti dal Rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:



Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2021 (art. 2)	euro 1.627.123.447,79
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 2020 e precedenti (art. 4)	euro 1.868.073.769,96
Residui attivi al 31 dicembre 2021	euro 3.495.197.217,75

Art. 7.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2021 (art. 3)	euro 1.876.303.977,54
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 2020 e precedenti (art. 5)	euro 1.790.949.870,21
Residui passivi al 31 dicembre 2021	euro 3.667.253.847,75

Art. 8.

Situazione di cassa

1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 è determinata come segue:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020			euro 1.424.464.082,31
	Residui	Competenza	
Riscossioni	euro 1.754.723.483,14	euro 12.779.711.792,47	euro 14.534.435.275,61
Pagamenti	euro 2.006.748.176,14	euro 12.289.037.085,29	euro 14.295.785.261,43
Fondo di cassa al 31 dicembre 2021			euro 1.663.114.096,49

Art. 9.

Risultato di amministrazione

1. Il risultato di amministrazione per l'esercizio 2021 è accertato nella somma di euro 670.761.349,89 come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2021			euro 1.663.114.096,49
	Residui	Competenza	
Residui attivi	euro 1.868.073.769,96	euro 1.627.123.447,79	euro 3.495.197.217,75
Residui passivi	euro 1.790.949.870,21	euro 1.876.303.977,54	euro 3.667.253.847,75
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			euro 286.753.838,77
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			euro 533.542.277,83
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021			euro 670.761.349,89

2. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2021, considerando le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione, è accertato nella somma di euro 1.327.028.315,69, di cui euro 521.301.962,74 corrisponde a disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.



Art. 10.

Conto economico e stato patrimoniale

1. Il risultato economico dell'esercizio 2021 è stabilito in euro 206.801.204,50, in base alle seguenti risultanze:

CONTO ECONOMICO	2021
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	
Totale componenti positivi della gestione (A)	12.480.134.939,97
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
Totale componenti negativi della gestione (B)	12.230.431.751,60
Differenza fra componenti Positivi e negativi della gestione (A-B)	249.703.188,37
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
<i>Proventi finanziari</i>	
1.465.977,22	
Proventi da partecipazioni	
<i>da società controllate</i>	
<i>da società partecipate</i>	
<i>da altri soggetti</i>	
259.629,10	
Altri proventi finanziari	
1.206.348,12	
Totale proventi finanziari	1.465.977,22
Totale oneri finanziari	
45.427.516,71	
Totale proventi ed oneri finanziari (C)	-43.961.539,49
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	
Totale rettifiche (D)	-7.184.253,16
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
Totale proventi straordinari	60.047.920,84
Totale oneri straordinari	40.300.507,15
Totale proventi ed oneri straordinari (E)	19.747.413,69
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	218.304.809,41
Imposte (*)	11.503.604,91
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	206.801.204,50



2. La situazione patrimoniale attiva al 31 dicembre 2021 è stabilita in euro 6.050.247.847,75, in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	31/12/2021	31/12/2020
A) Crediti vs.lo stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione		
TOTALE Crediti vs Partecipanti (A)		0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
Totale immobilizzazioni immateriali	56.601.416,27	424.205.884,86
Totale immobilizzazioni materiali	617.185.947,23	566.134.289,53
Totale immobilizzazioni finanziarie	465.526.508,89	474.591.640,79
Totale Immobilizzazioni (B)	1.139.313.872,39	1.464.931.815,18
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<u>Rimanenze</u>	225.503,87	209.757,23
Totale rimanenze	225.503,87	209.757,23
Totale crediti	3.202.400.929,68	3.360.665.188,61
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00
Totale disponibilità liquide	1.708.307.541,81	1.451.890.764,02
Totale attivo circolante (C)	4.910.933.975,36	4.812.765.709,86
D) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00
Totale dell'attivo (A+B+C+D)	6.050.247.847,75	6.277.697.525,04

3. La situazione patrimoniale passiva al 31 dicembre 2021 è stabilita in euro 6.050.247.847,75, in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	31/12/2021	31/12/2020
A) Patrimonio netto		
Totale Patrimonio netto (A)	-63.170.533,86	99.567.494,67
B) Fondi per rischi ed oneri		
Totale fondi rischi ed oneri (B)	102.472.130,98	84.806.357,82
C) Trattamento di fine rapporto		
Totale T.F.R. (C)		0,00
D) <u>Debiti</u>		
Totale debiti (D)	4.907.096.143,67	5.139.847.836,26
E) <u>Ratei e risconti e contributi agli investimenti</u>		
Totale ratei e risconti (E)	1.103.850.106,96	953.475.836,29
Totale del passivo (A+B+C+D+E)	6.050.247.847,75	6.277.697.525,04
Conti d'ordine		
Totale conti d'ordine	8.041.471,95	8.041.471,95



Art. 11.

Rendiconto consolidato

1. È approvato il rendiconto consolidato della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2021 secondo le risultanze riportate nell'allegato 44.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 luglio 2022

BONACCINI

(*Omissis*).

22R00341

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2022, n. 12.

Disposizioni di semplificazione in materia di governo del territorio finalizzate all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 29 aprile 2022*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;

Visti l'art. 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z), dello Statuto;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR) e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Visto il decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale «PIT» con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 64 «Norme per il governo del territorio»);

Considerato quanto segue:

1. L'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) rappresentano una opportunità storica, in termini di risorse previste, per sanare i danni economici e sociali causati dalla crisi pandemica dovuta dalla diffusione del virus SARS-COV-2 e accompagnare il Paese, rafforzando l'economia, in un percorso di transizione ecologica e ambientale maggiormente solidale e sostenibile;

2. Il Governo stima che gli investimenti previsti dal PNRR e dal PNC possano avere un impatto significativo sulle principali variabili macroeconomiche tanto che, nel 2026, l'anno in cui è prevista la conclusione di suddetti piani, è previsto un incremento del prodotto interno lordo di 3,6 punti percentuali rispetto all'andamento tendenziale, mentre nell'ultimo triennio dell'orizzonte temporale (2024 - 2026), viene previsto un incremento dell'occupazione di 3,2 punti percentuali;

3. Ai fini dell'attuazione del PNRR, il Governo ha predisposto uno schema di *governance* del medesimo Piano che prevede una struttura di coordinamento centra-



le presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che ne supervisiona l'attuazione ed è responsabile dell'invio delle richieste di pagamento alla Commissione europea, mentre le amministrazioni territoriali sono responsabili di singoli investimenti anche mediante la titolarità di specifiche progettualità in qualità di soggetti attuatori;

4. Al fine di consentire un'efficace, tempestiva ed efficiente realizzazione degli interventi previsti nei diversi settori interessati dalle previsioni del PNRR o del PNC, qualora questi incidano sull'assetto del territorio, comportando variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica, è opportuno procedere ad uno snellimento delle tempistiche che caratterizzano le ordinarie procedure amministrative legate al governo del territorio;

5. Con la presente legge la Regione Toscana definisce, per il tempo strettamente necessario all'attuazione delle misure previste dal PNRR e dal PNC, una disciplina speciale per gli interventi ivi previsti, stabilendo la semplificazione dei procedimenti relativi all'approvazione delle varianti agli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica, qualora i progetti da realizzare siano individuati dal PNRR o dal PNC;

6. Essa dispone altresì un'ulteriore misura di semplificazione stabilendo che, nel caso in cui la realizzazione di opere diverse da quelle pubbliche o di pubblica utilità, finanziate totalmente o parzialmente dal PNRR o dal PNC, comporti la necessità di variare gli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica, si possa procedere ad effettuare le varianti, nel rispetto delle norme procedurali previste dal titolo II della legge regionale n. 65/2014, in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 222, 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234 della medesima legge regionale n. 65/2014;

7. Al fine di consentire la semplificazione delle procedure e velocizzare i tempi di attuazione della specifica disciplina ivi prevista, indispensabile per avviare l'iter procedimentale di attuazione degli interventi individuati dal PNRR o dal PNC, è necessario prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Disposizioni di semplificazione per l'approvazione delle varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC).

1. Nel caso in cui la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità oggetto di finanziamento totale o parziale da parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) richieda variazioni agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, l'amministrazione precedente convoca una conferenza dei servizi ai sensi

dell'art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera stessa, chiedendo altresì l'attivazione della procedura di variante automatica. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

2. Ai fini di cui al comma 1, nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) è data notizia della indizione della conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto e lo stesso è pubblicato sul sito dei soggetti istituzionali coinvolti. I soggetti interessati possono presentare osservazioni entro i successivi quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel B.U.R.T.. Tale termine è esteso a trenta giorni nel caso in cui sia necessaria l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio. Le osservazioni sono riportate in conferenza di servizi, nell'ambito della quale i soggetti competenti si esprimono motivatamente entro i successivi quindici giorni. L'approvazione del progetto in sede di conferenza dei servizi costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e, ove necessario, vincolo preordinato all'esproprio. Tali varianti assumono efficacia in seguito alla deliberazione del consiglio comunale con la quale si prende atto della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi.

3. Nella deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 2 sono indicati i tempi di esecuzione e le eventuali prescrizioni necessarie per lo svolgimento dei lavori, tenendo conto delle tempistiche previste per l'attuazione del PNRR o del PNC.


4. Ad eccezione dei casi di cui all'art. 25, comma 2, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), qualora le varianti di cui al comma 1 comportino nuovo impegno di suolo non edificato fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, l'amministrazione procedente, prima di convocare la conferenza dei servizi di cui al comma 1, richiede il pronunciamento positivo della conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della medesima legge regionale n. 65/2014. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il parere si intende reso in senso favorevole.

5. Le varianti consentono esclusivamente la realizzazione dell'opera di cui al comma 1.

Art. 2.

Disciplina in materia di valutazioni ambientali

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), con riferimento alle varianti di cui all'art. 1, comma 1, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), la valutazione ambientale strategica (VAS) non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.



Art. 3.

Varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per opere diverse da quelle pubbliche o di pubblica utilità previste dal PNRR o dal PNC.

1. Nel caso in cui la realizzazione di opere diverse da quelle pubbliche o di pubblica utilità di cui all'art. 1, oggetto di finanziamento totale o parziale da parte del PNRR o del PNC, comporti varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, tali varianti sono consentite in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 222, 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234 della legge regionale n. 65/2014.

2. Alle varianti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dal titolo II della legge regionale n. 65/2014.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R.T.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 26 aprile 2022

GIANI

(*Omissis*).

22R00337

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2022, n. 13.

Disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica. Modifiche alle leggi regionali 27/2012, 65/2014, 77/2017 e 55/2021.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 6 maggio 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 1, lettere c), l) e m), dello Statuto;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica);

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 12 maggio 2021 (Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del *mobility manager*);

Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità «PRIIM»). Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);

Vista la legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55 (Legge di stabilità per l'anno 2022);

Visto il parere favorevole con raccomandazioni espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 25 novembre 2021;

Considerato quanto segue:

1. La Regione Toscana con legge regionale n. 27/2012, nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia, ha proceduto a dettare una disciplina organica in merito agli interventi finalizzati a favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica sull'intero territorio toscano;

2. A distanza di quasi dieci anni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 27/2012, si rende opportuno procedere ad un aggiornamento della stessa, sia per adeguarla alla sopravvenuta normativa nazionale, sia per introdurre nuovi elementi ed obiettivi finalizzati a promuovere in modo sempre più efficace la mobilità sostenibile;

3. Per quanto attiene all'adeguamento alla sopravvenuta disciplina nazionale, si rende necessario tenere conto del nuovo quadro, anche di programmazione, delineato dalla legge n. 2/2018, aggiornando i contenuti del piano regionale e della pianificazione degli enti locali, introducendo anche specifici riferimenti alla Città metropolitana di Firenze;

4. Per quanto attiene, invece, ai contenuti di merito, si ritiene opportuno aggiornare alcune previsioni della legge regionale in parola con le finalità, in particolare, di rendere più incisivo il raggiungimento di specifici obiettivi di ripartizione modale; aggiornare ed implementare la definizione di ciclostazione, favorendone la realizzazione; incentivare, in coerenza con le disposizioni nazionali, lo sviluppo del *mobility management*; promuovere il servizio di condivisione delle biciclette, la realizzazione di aree a priorità ciclabile e di parcheggi nei pressi dei luoghi pubblici di maggiore



interesse; favorire ed incentivare una gestione coordinata degli interventi di manutenzione dei percorsi e dei tracciati, con particolare riferimento a quelli di interesse regionale;

5. Si ritiene opportuno, infine, in coerenza con le finalità complessive della presente legge introdurre una modifica alla disciplina regionale sul governo del territorio, di cui alla legge regionale n. 65/2014, con specifico riferimento alle disposizioni relative al piano strutturale, al fine di disporre che quest'ultimo debba prevedere, tra i propri contenuti, anche gli obiettivi in termini di infrastrutture e servizi finalizzati a promuovere la mobilità sostenibile e, in particolare, la mobilità ciclistica;

Approva
la presente legge:

Art. 1.

Finalità.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 27/2012

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 27/2012 è inserito il seguente:

«1-*bis*. La Regione Toscana persegue altresì lo sviluppo della mobilità sostenibile promuovendo l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane, sia per le attività sportive e turistico-ricreative, mediante il raggiungimento di specifici obiettivi di ripartizione modale.»

2. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 27/2012 è sostituito dal seguente:

«2. Gli obiettivi di cui al comma 1 e 1-*bis* sono definiti dallo strumento di programmazione di cui all'art. 3.»

Art. 2.

Obiettivi strategici.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 27/2012

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 27/2012 è sostituita dalla seguente:

«*d*) la creazione di una rete di ciclostazioni quali centri, dotati di servizi di informazione all'utenza, per il deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale servizio di noleggio, da realizzarsi in prossimità di aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni, stazioni metropolitane e di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, per favorire l'intermodalità tra bicicletta e altri mezzi di trasporto.»

2. Dopo la lettera *c*) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 27/2012 è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto per le esigenze quotidiane, anche mediante la realizzazione di ciclostazioni, di parcheggi e di *box* per le biciclette da realizzarsi, in particolare, in zone limitrofe ai servizi ed ai luoghi pubblici di maggiore interesse;»

3. Dopo la lettera *c-bis*) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 27/2012 è aggiunta la seguente:

«*c-ter*) promuovere la presenza e l'utilizzo del *bike-sharing* quale servizio di condivisione delle biciclette;»

4. Dopo la lettera *c-ter*) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 27/2012 è aggiunta la seguente:

«*c-quater*) promuovere, in raccordo con i *biciplan* dei comuni di cui all'art. 4, comma 1, la realizzazione di interventi di moderazione del traffico e di aree a priorità ciclabile tese a connettere ed integrare i percorsi ciclabili all'interno dei quartieri e dei centri abitati con le isole ambientali, le «zone 30», le aree pedonali, le zone residenziali e le zone a traffico limitato.»

5. All'inizio del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 27/2012 sono inserite le parole: «La Regione favorisce», e dopo le parole: «manufatti stradali» sono inserite le seguenti: «e ferroviari».

Art. 3.

Piano regionale della mobilità ciclistica.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2012

1. L'art. 3 della legge regionale n. 27/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Piano regionale della mobilità ciclistica*). —
1. Il piano regionale della mobilità ciclistica individua gli interventi da adottare per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane, sia per le attività turistiche e ricreative nel territorio regionale.

2. Il piano regionale della mobilità ciclistica, definito sulla base dei contenuti individuati dall'art. 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica), disciplina l'intero sistema ciclabile regionale ed è redatto sulla base dei piani urbani della mobilità sostenibile e dei relativi programmi e progetti presentati dai comuni e dalla città metropolitana, assumendo e valorizzando, quali dorsali delle reti, gli itinerari della rete ciclabile nazionale «Bicitalia».


3. Il piano regionale della mobilità ciclistica è approvato con cadenza triennale nei termini e con le modalità individuate dall'art. 5, comma 5, della legge n. 2/2018.

4. Il piano regionale della mobilità ciclistica è contenuto nel piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità «PRIIM»). Modifiche alla legge regionale n. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale).

5. Il piano regionale della mobilità ciclistica, in coerenza con gli obiettivi del PRIIM, oltre ai contenuti individuati dall'art. 5 della legge n. 2/2018:

a) indica gli obiettivi di ripartizione modale dei trasporti fissando i livelli percentuali minimi da raggiungere mediante l'utilizzo della bicicletta in rapporto ai livelli di traffico complessivi;

b) indica, per la mobilità ciclistica, obiettivi di intermodalità con i mezzi di trasporto pubblico da raggiungere, sia a livello regionale, sia locale;



c) indica obiettivi e strategie per la riconversione in percorsi ciclabili e ciclopeditoni favorendo, in particolare, il recupero di:

1) aree di sedime delle tratte ferroviarie dismesse o in disuso, e degli edifici ad esse connessi;

2) aree di sedime delle tratte stradali, ivi comprese quelle militari, dismesse o in disuso, e degli edifici ad esse connessi;

3) argini e alzaie di fiumi, torrenti, canali e laghi, se utilizzabili, e i tracciati degli acquedotti dismessi e degli edifici ad essi connessi, ove compatibili;

4) ponti dismessi e altri manufatti stradali.

6. Nelle fasi di formazione del piano di cui al comma 1, sono sentite le associazioni che promuovono in modo specifico l'utilizzo della bicicletta.».

Art. 4.

Pianificazione comunale, provinciale e della città metropolitana. Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 27/2012

1. L'art. 4 della legge regionale n. 27/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Pianificazione comunale, provinciale e della Città metropolitana di Firenze*). — 1. I comuni non facenti parte della Città metropolitana di Firenze e la Città metropolitana di Firenze, al fine di definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie a promuovere e intensificare l'uso della bicicletta, nonché di migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni, predispongono e adottano i piani urbani della mobilità ciclistica, denominati «*biciplan*», quali piani di settore dei piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS).

2. I *biciplan* di cui al comma 1, definiti secondo quanto disposto dall'art. 6 della legge n. 2/2018, costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza dei rispettivi enti.

3. La Città metropolitana di Firenze e le province, al fine di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, definiscono gli interventi di pianificazione in coerenza con il piano regionale della mobilità ciclistica di cui all'art. 3 e con i piani di cui al comma 1. Gli strumenti di pianificazione di cui al presente comma sono elaborati in conformità a quanto disposto dall'art. 7 della legge n. 2/2018.

4. I comuni, singoli o associati, la Città metropolitana di Firenze e le province assicurano la coerenza degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica con gli strumenti di pianificazione di cui ai commi 1 e 3.».

Art. 5.

Mobility management.

Introduzione dell'art. 4-bis nella legge regionale n. 27/2012

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 27/2012 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (*Mobility management*). — 1. La Regione Toscana, in attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministro della transizione ecologica 12 maggio 2021

(Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del *mobility manager*):

a) nomina il *mobility manager* della Regione con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile;

b) adotta il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) quale strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente.

2. Il *mobility manager* della Regione Toscana, in coordinamento con gli altri *mobility manager* aziendali e con i *mobility manager* d'area operanti a livello regionale, effettua annualmente il monitoraggio di quanto attuato nel territorio regionale in riferimento ai PSCL, anche al fine di promuovere azioni sinergiche finalizzate ad una continua incentivazione della mobilità sostenibile.».

Art. 6.

Tipologie degli interventi.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 27/2012

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 27/2012, dopo le parole: «(Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili),» sono aggiunte le seguenti: «anche al fine di garantire la massima sicurezza per i ciclisti.».

2. Alla fine della lettera h) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 27/2012 sono aggiunte le parole: «e di condivisione delle biciclette (*bike sharing*);».

3. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 27/2012 le parole: «provinciali e comunali» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 3 e 4».

Art. 7.

Soggetti attuatori.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 27/2012

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 27/2012 le parole: «Province e comuni» sono sostituite dalle seguenti: «La Città metropolitana di Firenze, le province e i comuni», le parole: «provinciali e comunali» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 4».

2. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 27/2012 dopo le parole: «La Regione,» sono inserite le seguenti: «la Città metropolitana di Firenze,» e dopo le parole: «propri dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «anche in riferimento agli esiti del monitoraggio di cui all'art. 4-bis, comma 2».

Art. 8.

Sviluppo delle ciclostazioni.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 27/2012

1. La rubrica dell'art. 8 della legge regionale n. 27/2012 è sostituita dalla seguente: «Sviluppo delle ciclostazioni».

2. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 27/2012 è sostituito dal seguente:

«1. I comuni sedi di aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni, stazioni metropolitane e di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri provvedono,



all'interno o in prossimità delle suddette infrastrutture, alla realizzazione di ciclostazioni, come definite all'art. 2, comma 1, lettera d).».

3. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 27/2012 le parole: «stazioni ferroviarie, metropolitane o di autolinee» sono sostituite dalle seguenti: «infrastrutture interessate».

Art. 9.

Gestione e manutenzione.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 27/2012

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 27/2012 le parole: «provinciali e comunali, in coerenza con il PRIM» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 3 e 4».

2. All'inizio del comma 1-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 27/2012 le parole: «Enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Comuni, province, Città metropolitana di Firenze» e dopo la parola: «esecuzione» è inserita la seguente: «coordinata»; dopo le parole: «percorso ciclabile.» sono aggiunti i seguenti periodi: «Ai fini dell'attuazione degli interventi, gli accordi di cui al periodo precedente individuano il soggetto che svolgerà la funzione di capofila. Nei casi di cui al comma 2-bis gli accordi sono stipulati previa adesione della Regione Toscana.».

3. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 27/2012 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione è autorizzata a concedere contributi per la manutenzione straordinaria dei tracciati e dei percorsi ciclabili di cui al comma 1.».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 27/2012 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per i tracciati o percorsi ciclabili di interesse regionale, la Regione è autorizzata a concedere contributi per la manutenzione ordinaria, fino ad un massimo del novanta per cento dei costi complessivi, nel caso in cui gli accordi di cui al comma 1-bis coinvolgano, all'interno di una singola provincia, della Città metropolitana di Firenze o di un'unione di comuni, la totalità dei comuni interessati dal tracciato.».

5. Dopo il comma 2-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 27/2012 è aggiunto il seguente:

«2-ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui ai commi 2 e 2-bis, nonché, nei casi di mancata o incompleta esecuzione dei lavori, di revoca e restituzione degli stessi.».

Art. 10.

Relazione al Consiglio regionale. Inserimento dell'art. 9-bis nella legge regionale n. 27/2012

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 27/2012 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Relazione al Consiglio regionale). —

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale la relazione presentata annualmente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 2/2018.».

Art. 11.

Norma finanziaria.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 27/2012

1. Dopo il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 27/2012 è inserito il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'anno 2022, per le finalità di cui all'art. 9, comma 2-bis, è autorizzata la spesa di euro 260.000,00 per il 2022 e di euro 400.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo I «Spese correnti» del bilancio di previsione 2022 - 2024.».

Art. 12.

Piano strutturale.

Modifiche all'art. 92 della legge regionale n. 65/2014

1. Prima della lettera a) del comma 5 dell'art. 92 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è inserita la seguente:

«0a) gli obiettivi in termini di infrastrutture e servizi finalizzati a promuovere la mobilità sostenibile, con particolare riferimento alla mobilità ciclistica;».

Art. 13.

Manutenzione rete ciclabile. Modifiche alla legge regionale n. 77/2017 e alla legge regionale n. 55/2021

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2021».

2. La lettera b-quater) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 77/2017 è abrogata.

3. I commi 1 e 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55 (Legge di stabilità per l'anno 2022), sono abrogati.

Art. 14.

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 aprile 2022

GIANI

(Omissis).

22R00338



LEGGE REGIONALE 10 maggio 2022, n. 14.

Disposizioni in materia di accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche alla l.r. 1/2009.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 25 del 13 maggio 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza «PNRR» e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla legge regionale n. 39/2000, alla legge regionale n. 77/2004 e alla legge regionale n. 24/2000);

Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 14 dicembre 2021;

Considerato quanto segue:

1. Alla luce delle più recenti disposizioni contenute nel decreto-legge n. 80/2021, convertito dalla legge n. 113/2021, in tema di accesso alla dirigenza e di conferimento degli incarichi dirigenziali, si apportano i conseguenti adeguamenti agli articoli 12 e 18-*bis* della legge regionale n. 1/2009, rispettivamente introducendo le riserve per il personale interno nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza ed eliminando il limite percentuale per il conferimento di incarichi a dirigenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni;

2. Al fine di completare l'adeguamento della normativa in materia di requisiti di accesso delle figure apicali o comunque dirigenziali della regione a quanto previsto dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, si provvede ad integrare gli articoli 13 e 14 della legge re-

gionale n. 1/2009, relativamente ai requisiti soggettivi dei dirigenti con contratto a tempo determinato, del direttore generale e dei direttori della Giunta regionale introducendo la possibilità di attingere alle professionalità provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;

3. In aderenza a quanto previsto dal decreto-legge n. 80/2021, convertito dalla legge n. 113/2021, si introduce la possibilità di attribuire incarichi dirigenziali finalizzati all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), definendone, al contempo, la durata massima, i limiti percentuali di attribuzione ed eventuali specifici requisiti richiesti agli incaricati.

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

*Accesso alla qualifica dirigenziale.
Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 1/2009*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Per le procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale, fermo restando la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti destinati all'accesso dall'esterno, sui posti residui disponibili è riservata una quota non superiore al 30 per cento al personale regionale in servizio a tempo indeterminato, in possesso di laurea magistrale e che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale.»

2. Dopo il comma 2-*bis* della legge regionale n. 1/2009 è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. Un'ulteriore quota non superiore al 15 per cento è riservata al personale di cui al comma 2-*bis* che abbia ricoperto o ricopra un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 13.»

3. Dopo il comma 2-*ter* della legge regionale n. 1/2009 è aggiunto il seguente:

«2-*quater*. Le percentuali di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* sono arrotondate all'unità superiore.»


4. Dopo il comma 2-*quater* della legge regionale n. 1/2009 è aggiunto il seguente:

«2-*quinq*. Le procedure concorsuali sono regolate in coerenza con quanto previsto dall'art. 28, comma 1-*ter*, del decreto legislativo n. 165/2001.»

Art. 2.

*Dirigenti con contratto a tempo determinato.
Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 1/2009*

1. All'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 1/2009, le parole: «o delle magistrature» sono sostituite dalle seguenti: «, delle magistrature o dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.»



Art. 3.

*Nomina e requisiti del direttore generale e dei direttori.
Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 1/2009*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 1/2009 è inserito il seguente:

«4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, il direttore generale e i direttori possono essere scelti anche tra soggetti che abbiano acquisito esperienze, di durata almeno quinquennale, nei settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o nei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.»

Art. 4.

*Comando e trasferimento dei dirigenti.
Modifiche all'art. 18-bis della legge regionale n. 1/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 18-bis della legge regionale n. 1/2009 sono soppresse le seguenti parole: «, nel limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti della Giunta regionale.»

Art. 5.

*Personale delle strutture di supporto agli organi di Governo.
Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 1/2009*

1. Il comma 1-bis dell'art. 44 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«1-bis. Il personale con mansioni di autista è assegnato all'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale ed è scelto con le modalità di cui al comma 1. Tale personale può essere scelto tra soggetti di cui al comma 1, lettera c), nel limite percentuale massimo del 10 per cento sul numero degli autisti previsti nella dotazione organica della Giunta regionale. Il numero è arrotondato per difetto nel caso di decimale inferiore alla metà dell'unità di riferimento e per eccesso in caso di superamento di detta soglia.»

Art. 6.

Incarichi dirigenziali per l'attuazione del PNRR

1. Gli incarichi dirigenziali di cui all'art. 13 della legge regionale n. 1/2009 possono essere attribuiti anche per lo svolgimento di compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

2. La durata di tali incarichi non può comunque superare il termine del 31 dicembre 2026.

3. La Regione può riservare una quota degli incarichi di cui al presente articolo ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

4. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere attribuiti in deroga alla percentuale di cui all'art. 13 della legge regionale n. 1/2009, fino a raddoppiarla.

Art. 7.

*Applicazione dell'art. 68 del C.C.N.L.
Area dirigenza funzioni locali*

1. Al personale di qualifica dirigenziale della Regione Toscana si applica quanto previsto dall'art. 68 del contratto collettivo nazionale del lavoro (C.C.N.L.) area dirigenza funzioni locali del 17 dicembre 2020.

Art. 8.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 10 maggio 2022

GIANI

(Omissis).

22R00339

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2022, n. 15.

**Disciplina dell'oleoturismo e dell'ospitalità agrituristica.
Modifiche alla l.r. 30/2003.**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana n. 26 del 3 giugno 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 1, lettere 1) e n), dello Statuto;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e, in particolare, l'art. 1, commi 513 e 514;



Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Il legislatore statale, con la legge n. 160/2019, ha definito l'attività di oleoturismo e ha disposto che per lo svolgimento di questa attività si applicano le norme statali già previste per l'enoturismo. Al fine di assicurare l'attuazione e l'applicazione di tali norme nell'ordinamento regionale, sono integrate le disposizioni relative all'esercizio delle due attività;

2. Per agevolare l'ospitalità di nuclei familiari con più figli piccoli si modifica la previsione relativa alla possibilità, su richiesta del cliente, della sistemazione temporanea di massimo due letti supplementari nelle camere e nelle unità abitative indipendenti per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari;

3. Vengono indicate specifiche disposizioni per alcune attività agrituristiche includendo sia gli eventi promozionali per i prodotti aziendali certificati, sia le attività sociali e di servizio per le comunità locali come attività realizzabili anche al di fuori del fondo aziendale.

Tali attività, come già le altre attività agrituristiche disciplinate dallo stesso art. 14, se attuate fuori dal fondo aziendale, acquistano di fatto un valore aggiunto nell'ottica di favorire la conoscenza e promozione dei prodotti del territorio regionale tramite gli eventi promozionali e la fruizione dei servizi dell'agricoltura sociale;

4. L'esperienza maturata in quest'ultimo anno ha indotto a rivalutare le norme relative agli interventi edilizi realizzabili per lo svolgimento dell'attività agriturbistica disciplinati dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio). Viene introdotta la possibilità di effettuare alcune tipologie di trasferimenti di volumetrie all'interno del medesimo territorio comunale o all'interno della proprietà aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di comuni confinanti;

5. Confermando che i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza per gli alloggi agriturbistici sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione, si interviene per chiarire che, nel caso di alloggi agriturbistici costituiti da camere indipendenti, è sufficiente la disponibilità di camere con bagno anche senza altri locali primari annessi;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Titolo.

Sostituzione del titolo della legge regionale n. 30/2003

1. Il titolo della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana), è sostituito dal seguente: «Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana».

2. Ovunque ricorra il titolo originario della legge regionale n. 30/2003 questo è sostituito con il titolo di cui al comma 1.

Art. 2.

Finalità.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 30/2003

1. La lettera *d)* del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2003 è sostituita dalla seguente:

«*d)* favorire la tutela dell'ambiente e promuovere i prodotti agricoli regionali tradizionali e di qualità certificata, le produzioni agroalimentari di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche nonché l'enoturismo e l'oleoturismo;».

Art. 3.

Definizioni.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 30/2003

1. Il comma *2-bis* 2. dell'art. 2 della legge regionale n. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«*2-bis* 2. Per enoturismo e oleoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza rispettivamente del vino e dell'olio extra-vergine di oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite e dell'olivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole e oleicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine e dei vigneti, dei frantoi e degli oliveti.».

Art. 4.

Ospitalità in camere e unità abitative indipendenti.
Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 30/2003

1. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 30/2003 le parole: «di un letto supplementare», sono sostituite dalle seguenti: «di massimo due letti supplementari».

Art. 5.

Disposizioni specifiche per alcune attività agrituristiche.
Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 30/2003

1. La rubrica dell'art. 14 della legge regionale n. 30/2003 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni specifiche per alcune attività agrituristiche».

2. Il comma 1 dell'art. 14 è sostituito dal seguente: «1. Le attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale, le attività sociali e di servizio per le comunità locali e gli eventi promozionali di cui all'art. 15, possono essere organizzate anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, fermo restando il rispetto della connessione.».



Art. 6.

Organizzazione di eventi promozionali per prodotti aziendali tradizionali o di qualità. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 30/2003

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 30/2003 le parole: «in azienda» sono soppresse.

Art. 7.

Immobili destinati all'attività agrituristica. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 30/2003

1. Dopo il numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 30/2003 è inserito il seguente:

«3-bis) trasferimenti di volumetrie di cui all'art. 71, comma 2, e all'art. 72, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 65/2014, all'interno del medesimo territorio comunale o all'interno della proprietà aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di comuni confinanti, a condizione che si configurino come uno dei seguenti interventi:

a) interventi di addizione volumetrica;

b) interventi di trasferimento del volume in prossimità di edifici esistenti e qualora questo non comporti la necessità di realizzare opere di urbanizzazione primaria;».

2. Alla fine del numero 6) della lettera c) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 30/2003 sono aggiunte le parole: «della legge regionale n. 65/2014».

3. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 30/2003 sono aggiunte le parole: «, e gli eventi promozionali di cui all'art. 15.».

Art. 8.

Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza per gli alloggi agrituristici. Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 30/2003

1. Dopo il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 30/2003 è inserito il seguente:

«1 bis. Nel caso in cui gli alloggi agrituristici siano costituiti da camere indipendenti è sufficiente la disponibilità di camere con bagno anche senza altri locali primari annessi, come definiti dagli strumenti urbanistici comunali.».

Art. 9.

Esercizio delle attività di enoturismo e di oleoturismo. Modifiche alla rubrica del titolo II ter della legge regionale n. 30/2003

1. La rubrica del titolo II ter della legge regionale n. 30/2003 è sostituita dalla seguente: «Esercizio delle attività di enoturismo e di oleoturismo».

Art. 10.

Avvio delle attività di enoturismo e di oleoturismo. Sostituzione dell'art. 22-setpies della legge regionale n. 30/2003

1. L'art. 22-setpies della legge regionale n. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 22-septies (*Avvio delle attività di enoturismo e di oleoturismo*). — 1. Possono esercitare le attività di enoturismo:

a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'art. 2135 del codice civile che svolge attività di vitivinicoltura;

b) i comitati di gestione delle strade del vino e dell'olio o del vino riconosciute ai sensi della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità), e la federazione delle strade del vino, dell'olio e dei sapori di Toscana;

c) le cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino;

d) i consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica.

2. Possono esercitare le attività di oleoturismo:

a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'art. 2135 del codice civile che svolge attività di olivicoltura e produzione di olio extra-vergine di oliva;

b) i comitati di gestione delle strade del vino e dell'olio o dell'olio, riconosciute ai sensi della legge regionale n. 45/2003 e la federazione delle strade del vino, dell'olio e dei sapori di Toscana;

c) gli oleifici sociali cooperativi ed i loro consorzi ai quali i soci conferiscono i prodotti dei propri oliveti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione dell'olio extra-vergine di oliva;

d) i consorzi di tutela delle denominazioni di origine (DO) e indicazione geografica protetta (IGP) dell'olio extra-vergine di oliva.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che intendono avviare le attività di enoturismo e di oleoturismo, sono soggetti alla presentazione, mediante STAR, della SCIA allo SUAP del comune in cui si esercita l'attività. Il modello della SCIA è approvato con decreto del dirigente del settore competente della Giunta regionale.

4. Nel caso in cui l'attività di enoturismo e di oleoturismo sia attivata nell'ambito dell'agriturismo, l'imprenditore provvede agli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 per la presentazione della DU A e della SCIA.

5. Le attività di enoturismo e di oleoturismo non possono essere esercitate dai soggetti di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e).».



Art. 11.

Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo e di oleoturismo. Sostituzione dell'art. 22-octies della legge regionale n. 30/2003

1. L'art. 22-octies della legge regionale n. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 22-octies (*Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo e di oleoturismo*). — 1. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo e di oleoturismo è necessaria la presenza del titolare dell'azienda o di un familiare coadiuvante o di un socio delegato o di un dipendente delegato o di un collaboratore esterno. Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice e di impresa agricola);

b) attestato di frequenza con profitto rilasciato a seguito di un percorso formativo obbligatorio per il conseguimento del requisito della capacità professionale necessario per la qualifica di IAP ai sensi della legge regionale n. 45/2007;

c) diploma o laurea in materie agrarie;

d) titolo di enologo, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129 (Ordinamento della professione di enologo) per l' enoturismo o iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini e extravergini ai sensi dell'art. 3 della legge 3 agosto 1998, n. 313 (Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva), per l'oleoturismo;

e) dichiarazione di aver svolto attività in ambito vitivinicolo o olivicoleico nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività di enoturismo o di oleoturismo. La dichiarazione deve essere completa delle indicazioni relative alle aziende e ai periodi di svolgimento dell'attività stessa;

f) attestato di frequenza con profitto di un corso di formazione avente a oggetto l'attività vitivinicola o olivoleica organizzato dalle associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a cinquanta ore di formazione teorica/pratica. Nel caso di corsi di formazione avente per oggetto tutte e due le attività la durata minima è settanta-cinque ore.»

Art. 12.

Standard minimi di qualità per svolgere le attività di enoturismo e di oleoturismo. Sostituzione dell'art. 22-novies della legge regionale n. 30/2003

1. L'art. 22-novies della legge regionale n. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 22-novies (*Standard minimi di qualità per svolgere attività di enoturismo e di oleoturismo*). — 1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sa-

nitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività di enoturismo o di oleoturismo devono avere i seguenti standard minimi di qualità:

a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;

b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;

c) cartello da affiggere all'ingresso contenente i dati relativi all'accoglienza enoturistica o oleoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;

d) sito o pagina web aziendale almeno in italiano e in inglese;

e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;

t) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano;

g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica vitivinicole, olivicole, e agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica o oleoturistica;

h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico o oleoturistico;

i) l'attività di degustazione del vino e dell'olio extravergine di oliva all'interno delle cantine, dei frantoi e delle aziende agricole deve essere effettuata con calici, bicchieri in vetro, in cristallo o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto.

2. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo e di oleoturismo è necessario stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.»

Art. 13.


Attività di degustazione del vino e dell'olio in abbinamento agli alimenti. Modifiche all'art. 22-decies della legge regionale n. 30/2003

1. La rubrica dell'art. 22-decies della legge regionale n.30/2003 è sostituita dalla seguente: «Attività di degustazione del vino e dell'olio in abbinamento ad alimenti».

2. Al comma 1, lettera a), dell'art. 22-decies della legge regionale n. 30/2003 le parole: «denominazione geografica protetta» sono sostituite dalle seguenti: «denominazione di origine protetta».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 22-decies della legge regionale n. 30/2003 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui le attività di degustazione dell'olio extra-vergine di oliva in abbinamento a prodotti agroalimentari non siano svolte in ambito agrituristico, l'abbinamento ai prodotti olivoleici aziendali deve avvenire con prodotti agroalimentari preparati dall'azienda



stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Toscana indicati al comma 1, lettere *a), b), c), ed)*».

4. Al comma 2 dell'art. 22-*decies* della legge regionale n. 30/2003 dopo le parole: «Nel caso in cui le attività di degustazione del vino» sono inserite le seguenti: «e dell'olio extra-vergine di oliva».

5. Al comma 3 dell'art. 22-*decies* della legge regionale n. 30/2003 dopo le parole: «Dall'attività di degustazione del vino» sono inserite le seguenti: «e dell'olio extra-vergine di oliva».

Art. 14.

Elenco degli operatori delle attività di enoturismo e di oleoturismo. Modifiche all'art. 22-undecies della legge regionale n. 30/2003

1. La rubrica dell'art. 22-*undecies* della legge regionale n. 30/2003 è sostituita dalla seguente: «Elenco degli operatori delle attività di enoturismo e di oleoturismo».

2. Al comma 1 dell'art. 22-*undecies* della legge regionale n. 30/2003 dopo le parole: «attività di enoturismo» sono inserite le seguenti: «e di oleoturismo».

Art. 15.

Sanzioni amministrative.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 30/2003

1. Il comma 6-*ter* dell'art. 24 della legge regionale n. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«6 ter. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica e le attività di enoturismo e di oleoturismo senza aver presentato la SCIA di cui, rispettivamente, all'art. 22-*bis* e all'art. 22-*septies*, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Il Comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di fattoria didattica, di enoturismo e di oleoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi.».

Art. 16.

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 maggio 2022

GIANI

(*Omissis*).

22R00340

REGIONE SICILIA

LEGGE 18 marzo 2022, n. 2.

Disposizioni in materia di edilizia.

(Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p.I) n. 13 del 25 marzo 2022 (n. 14))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni

1. All'art. 3, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *b)*, le parole «compresa la realizzazione di ascensori esterni se realizzati su aree private non prospicienti vie e piazze pubbliche» sono sostituite dalle parole «che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma degli edifici»;

b) la lettera *h)* è sostituita dalla seguente: «*h)* la manutenzione ordinaria di strade poderali»;

c) la lettera *l)* è abrogata;

d) alla lettera *m)*, le parole «, ivi compresi i vasconi in terra battuta per usi irrigui» sono abrogate;

e) alla lettera *p)*, le parole «e di nuova costruzione» sono abrogate;

f) la lettera *s)* è abrogata;

g) alla lettera *aa)*, dopo la parola «rinnovabili» sono aggiunte le parole «purché non alterino la volumetria complessiva e l'aspetto esteriore degli edifici»;

h) la lettera *af)* è sostituita dalla seguente: «*af)* collocazione di piscine pertinenziali prefabbricate fuori terra, realizzate con materiali amovibili, di dimensioni non superiori al 20 per cento del volume dell'edificio e comunque di volumetria non superiore a 90 mc.».

2. All'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 16/2016 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:


a) la lettera *g)* è sostituita dalla seguente: «*g)* la manutenzione ordinaria di strade interpoderali»;

b) la lettera *h)* è abrogata;

c) alla lettera *i)*, le parole «e di nuova costruzione» sono soppresse;

d) la lettera *l)* è abrogata;

e) la lettera *p)* è sostituita dalla seguente: «*p)* i sistemi per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici, che non alterino la volumetria complessiva degli stessi, da realizzare all'interno della



zona A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico nei casi e nei limiti previsti dai piani paesaggistici provinciali, fatte salve le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni.»;

f) il comma 7 è abrogato.

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni

1. All'art. 5, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d), punto 1), dopo la parola «esistenti» sono aggiunte le seguenti parole «alla data di entrata in vigore della presente legge» e dopo la parola «edilizie» sono aggiunte le parole «rilasciate ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni»;

b) alla lettera d), punto 4), dopo la parola «ammezati» sono aggiunte le parole «esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge»;

c) alla lettera d), punto 5), le parole da «. Per gli interventi da effettuare» fino alla fine del medesimo punto 5) sono soppresse;

d) alla lettera d), punto 6), dopo la parola «precedenti» sono aggiunte le parole «. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni nonché del piano paesaggistico».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 10 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni

1. All'art. 10 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «inizio attività» sono aggiunte le parole «di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni»;

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

«7 bis. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un professionista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.»;

c) il comma 10 è abrogato.

Art. 4.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, le parole «dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica» sono sostituite dalle seguenti parole: «dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico».

Art. 5.

Integrazioni all'art. 22 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni

1. All'art. 22 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«1-septies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies non si applicano alle richieste di cessione di cubatura e di trasferimento di volumetrie di cui al comma 1 presentate prima della data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23».

Art. 6.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni

1. Il comma 3 dell'art. 25 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni è abrogato.

Art. 7.

Modifiche all'art. 28 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni

1. Il comma 3 dell'art. 28 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Trascorso il termine di novanta giorni dalla data di deposito della perizia che asseveri la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, senza che sia stato emesso provvedimento con il quale viene assentito o negato il condono, si applica quanto previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La presente disposizione non si applica agli abusi su immobili vincolati.».


Art. 8.

Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 e successive modificazioni

1. Alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«4. Gli interventi riguardano edifici legittimamente realizzati; sono esclusi gli immobili che hanno usufruito di condono edilizio.»;



b) il comma 2 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando il termine per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 3, come previsto dall'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, fissato al 31 dicembre 2023, le istanze relative agli interventi sono presentate entro il 30 giugno 2023 e sono corredate, a pena di inammissibilità, dal titolo abilitativo edilizio ove previsto relativo all'immobile oggetto di intervento, rilasciato o concretizzatosi antecedentemente alla data di presentazione dell'istanza.»;

c) all'art. 6, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4 bis. I comuni, con delibera consiliare, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono motivatamente escludere o limitare l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 2 e 3 ad immobili o zone del proprio territorio o imporre limitazioni e modalità applicative, sulla base di specifiche ragioni di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale.»;

d) la lettera f) del comma 2 dell'art. 11 è sostituita dalla seguente:

«f) gli immobili oggetto di condono edilizio nonché di ordinanza di demolizione, salvo quelli oggetto di accertamento di conformità di cui all'art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dall'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;».

Art. 9.

*Modifiche all'art. 38
della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23*

1. Al comma 1 dell'art. 38 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23, le parole «per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole «fino al termine dell'emergenza pandemica» e dopo le parole «attività di ristorazione.» sono aggiunte le parole «Entro novanta giorni dalla cessazione dell'emergenza pandemica, i soggetti di cui al primo periodo provvedono alla rimozione delle opere di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi.».

Art. 10.

*Modifiche all'art. 43
della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23*

1. All'art. 43, comma 1, lettera b), punto 1-bis, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23, dopo la parola «turisticco-ricettiva» sono aggiunte le parole «,artigianale e industriale».

Art. 11.

*Modifiche all'art. 3
della legge regionale 24 settembre 2021, n. 24*

1. I commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge regionale 24 settembre 2021, n. 24, sono abrogati.

Art. 12.

*Abrogazione dell'art. 18
della legge regionale 29 luglio 2021, n. 21*

1. L'art. 18 della legge regionale 29 luglio 2021, n. 21, è abrogato.

Art. 13.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 marzo 2022

MUSUMECI

*Assessore regionale
per il territorio e l'ambiente*
CORDARO

(*Omissis*).

22R00344

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2022, n. 3.

Istituzione e disciplina del Registro regionale telematico dei Comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22.

(*Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 13 del 25 marzo 2022*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Siciliana promuove l'istituzione della denominazione comunale (De.Co.), quale strumento per la salvaguardia, la tutela e la diffusione delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali, dell'artigianato, della biodiversità nonché per la difesa della storia, delle tradizioni e dei saperi locali e la promozione delle specificità storiche e culturali dei territori comunali.



2. La De.Co. non è un marchio di qualità o di certificazione. Le denominazioni comunali sono istituite e disciplinate nell'esercizio delle funzioni proprie dei comuni indicate all'art. 118, secondo comma, della Costituzione e all'art. 2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante «Norme sull'ordinamento degli enti locali».

3. Nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, la presente legge promuove la conoscenza, mediante l'istituzione del Registro regionale telematica di cui al successivo art. 3, dei comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale.

4. Non possono essere inclusi nel Registro regionale telematica De.Co. i prodotti interessati da indicazioni geografiche (DOP-IGP-STG) nonché i prodotti inseriti nell'elenco di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449». Nel caso di riconoscimento europeo di un prodotto De.Co. nonché in caso di iscrizione nell'elenco di cui al predetto art. 8 del decreto legislativo n. 173/1998, la denominazione comunale decade automaticamente.

Art. 2.

Definizione

1. La denominazione comunale De.Co. è una attestazione di identità territoriale, deliberata dal consiglio comunale su proposta della Giunta comunale, che individua l'origine ed il legame storico culturale di un determinato prodotto con il territorio comunale.

2. Ai fini della presente legge per prodotti a denominazione comunale si intendono:

a) i «prodotti tipici», cioè quelli in cui si realizza la concomitanza di fattori riconducibili alla localizzazione geografica dell'area di produzione o alle relative tecniche di preparazione. Tale prodotto può derivare da attività agricola, zootecnica, di pesca artigianale o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti dalle stesse attività, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità consolidate nei costumi e nelle consuetudini locali, anche mediante tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento. Per prodotto tipico si può intendere una ricetta o un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale;

b) i «prodotti tradizionali locali», cioè quelli caratterizzati da metodi di lavorazione e trasformazione praticati su un territorio e consolidati nel tempo, per un periodo non inferiore ai venti anni.

Art. 3.

Registro regionale telematica dei comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co.

1. È istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea il registro telematico dei comuni e dei relativi prodotti a

denominazione comunale De.Co. della Regione Siciliana (di seguito, registro regionale De.Co.) nel quale vengono iscritti i comuni e i relativi prodotti che ottengono il riconoscimento di De.Co.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea con proprio decreto, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, provvede a:

a) individuare gli uffici dell'amministrazione regionale incaricati della tenuta del registro regionale De.Co.;

b) definire le sezioni e i campi informativi del registro regionale De.Co.;

c) definire le procedure per l'iscrizione al registro regionale De.Co. e per l'aggiornamento dello stesso;

d) indicare, al fine di offrire orientamenti a tutte le amministrazioni comunali, procedure omogenee per l'attribuzione delle denominazioni comunali. A tal fine, il decreto definisce gli adempimenti che i comuni richiedono per il riconoscimento delle denominazioni comunali e indica i modelli dei disciplinari di produzione da adottare per ottenere il riconoscimento di prodotto a denominazione comunale;

e) istituire apposita sezione nella quale vengono iscritte le denominazioni comunali già disciplinate dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) istituire apposita sezione nella quale vengono iscritte le denominazioni comunali aventi valenza e area di produzione intercomunale in territori limitrofi;

g) indicare la forma grafica del logo del registro regionale De.Co. e stabilite le regole per la sua concessione;

h) definire le modalità di diffusione informativa e promozione del registro regionale De.Co.;

i) individuare le strategie di comunicazione atte a promuovere i prodotti iscritti nel registro regionale De.Co.;

l) definire gli ambiti di possibile conflitto con le produzioni agroalimentari tradizionali (P.A.T.) nel caso di concomitanza di riconoscimento e le modalità di superamento dello stesso conflitto.

Art. 4.

Iniziativa per la diffusione e la promozione dei prodotti iscritti al Registro regionale De.Co.

1. La Regione, nel perseguire le finalità della presente legge, valorizza i prodotti De.Co. iscritti nel Registro regionale di cui all'art. 3, testimonianza del territorio siciliano.

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22

1. L'art. 3-bis della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 bis. (Norme in materia di nomine ed incarichi di competenza del Governo della Regione). — 1. Nei centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale della legislatura regionale ai sensi dell'art. 3 dello Statuto della regione ovvero dopo il verificarsi di una causa di conclusione anticipata della legislatura regionale di cui



agli articoli 8-*bis* e 10 dello Statuto della regione, è fatto divieto al Presidente, alla Giunta ed agli Assessori della Regione, a pena di nullità, di procedere a nomine, designazioni o conferimenti di incarichi in organi di amministrazione attiva, consultiva o di controllo della Regione, in enti, aziende, comprese quelle di cui all'art. 8 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e successive modificazioni, consorzi, agenzie, soggetti, comunque denominati, di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte della Regione, in società controllate o partecipate dalla regione.

2. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel caso di cessazione delle nomine, designazioni od incarichi nei centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale della legislatura regionale ovvero dopo il verificarsi di una delle cause di conclusione anticipata di cui al comma 1, il Governo della regione nomina i commissari straordinari, individuandoli prioritariamente nei soggetti la cui nomina, designazione od incarico è cessata nei predetti centottanta giorni o dopo il verificarsi di una delle cause di conclusione anticipata di cui al predetto comma 1. I commissari straordinari permangono in carica fino alla nomina dei titolari da parte del nuovo Governo della Regione che vi provvede non oltre il termine di centoventi giorni dalla data di proclamazione del Presidente della regione neoeletto.».

2. In sede di prima applicazione le disposizioni di cui all'art. 3-*bis* della legge regionale n. 22/1995, come modificato dal comma 1, si applicano a decorrere dalla data di approvazione della presente legge anche con riferimento alle nomine, designazioni o incarichi, la cui scadenza sia antecedente al termine di cui al comma 1 del predetto art. 3-*bis* della legge regionale n. 22/1995, come modificato dal comma 1.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 18 marzo 2022

MUSUMECI

*Assessore regionale per
l'agricoltura, lo sviluppo rurale
e la pesca mediterranea*
SCILLA

*Assessore regionale per le
autonomie locali e la funzione
pubblica*
ZAMBUTO

(*Omissis*).

22R00345

LEGGE 22 marzo 2022, n. 4.

Norme in materia di riutilizzo delle acque reflue urbane. Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2021, n. 20.

(*Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 13 del 25 marzo 2022 - n. 14*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in applicazione delle disposizioni dell'Unione europea, garantisce il riutilizzo delle acque reflue urbane trattate per gli usi irrigui nonché per gli altri usi specifici compreso l'utilizzo ai fini industriali.


2. La Regione promuove la realizzazione di impianti di affinamento delle acque reflue urbane in conformità alle normative statali e dell'Unione europea vigenti, e nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dall'Istituto superiore di sanità (ISS).

3. Per migliorare la sostenibilità dei sistemi di depurazione è promosso, nei comprensori rurali, l'adeguamento dei sistemi di depurazione tradizionali con sistemi di fitodepurazione, ad eccezione dell'uso potabile.

Art. 2.

*Adempimenti dell'Assessore regionale
per l'energia ed i servizi di pubblica utilità*

1. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sentita l'Autorità di bacino di cui all'art. 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in conformità alle normative statali e dell'Unione europea vigenti, sono definiti gli usi irrigui, civili ed industriali per l'utilizzo delle acque reflue urbane trattate ed il procedimento e gli impianti di affinamento di cui alle normative statali e dell'Unione europea vigenti. Con il decreto di cui al presente articolo è altresì disciplinato, per quanto di competenza regionale, il procedimento autorizzatorio per la produzione e l'erogazione delle acque affinate.



Art. 3.

Conferimento acque reflue urbane trattate

1. Le acque reflue urbane trattate, previa stipula di apposita convenzione, possono essere conferite dai gestori degli impianti di depurazione o affinamento ai gestori delle reti di distribuzione, nel rispetto della normativa statale ed europea.

Art. 4.

Disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e individuazione della tariffa

1. Il monitoraggio ed il controllo dei servizi inerenti all'acqua reflua urbana trattata sono affidati all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

2. Il controllo sulla qualità delle acque reflue urbane trattate è affidato all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e, in ragione degli usi secondo la normativa vigente, all'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente.

3. Gli eventuali costi aggiuntivi rispetto alle tariffe del servizio idrico integrato, necessari al trattamento delle acque reflue urbane ai fini della presente legge, nel rispetto dei provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sono a carico degli utilizzatori della risorsa.

Art. 5.

Pianificazione delle attività di recupero delle acque reflue ai fini del riutilizzo per usi irrigui

1. L'Autorità di bacino di cui all'art. 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, in applicazione delle disposizioni dell'Unione europea, in deroga al criterio generale di riutilizzo delle acque reflue ai fini della promozione dell'economia circolare, al fine di favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici, di ridurre la pressione sulle risorse idriche, contribuendo agli obiettivi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE, individua, qualora necessario, i distretti idrografici in cui non è opportuno il riutilizzo delle acque reflue ai fini irrigui in agricoltura.

Art. 6.

Modifiche ai limiti di cui alla tabella 6 allegata alla legge regionale 15 maggio 1986, n. 27

1. I limiti dei parametri di «azoto totale» e «fosforo totale», riportati alla tabella 6 allegata alla legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 e successive modificazioni, sono modificati conformemente ai parametri previsti nella tabella 2 dell'allegato 5 alla parte terza al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2021, n. 20

1. Alla legge regionale 29 luglio 2021, n. 20 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 3, comma 2, lettera c), le parole «sul territorio regionale sono sostituite dalle parole «dall'amministrazione regionale» e la parola «medesimo» e le parole «ed effettuando l'analisi ed il monitoraggio del fenomeno migratorio,» sono soppresse;

b) all'art. 3, comma 2, la lettera d) è soppressa;

c) all'art. 6, comma 1, alla fine sono aggiunte le parole «, in armonia con quanto stabilito nei Tavoli di coordinamento nazionale e regionale di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;

d) all'art. 7, comma 2, lettera d), le parole «prima accoglienza» sono sostituite dalle parole «supporto all'accoglienza» e alla fine sono aggiunte le parole «in armonia con quanto stabilito nei Tavoli di coordinamento nazionale e regionale di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;

e) all'art. 13, comma 1, dopo la parola «istituito» sono aggiunte le parole «, a fini conoscitivi,»;

f) all'art. 13, comma 3, le parole «e disciplina» sono sostituite dalla parola «disciplina» e le parole «i requisiti e» sono soppresse;

g) all'art. 14, comma 3, lettera a), le parole «e degli interventi attuati dagli enti competenti» sono soppresse.

Art. 8.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 marzo 2022.

MUSUMECI

*Assessore regionale per
l'energia ed i servizi
di pubblica utilità*
BAGLIERI

(Omissis).

22R00346



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 2 0 9 2 4 *

€ 3,00

